

+simple wakam

SET INFORMATIVO

Motor +Simple



**Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile
e altre garanzie per i Veicoli trasporto cose**

Il presente documento contiene:

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP)
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo)
- Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario dei Termini

CG_Wakam_PLusSimple_Trucks_SinglePlate_202509



Documento Informativo sul Prodotto Assicurativo

Impresa: WAKAM S.A. – Società registrata in Francia, , operante in Italia in libera prestazione di

Prodotto: PLUSSIMPLE CAMION – RC Auto e Infortuni

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa assicurazione copre la responsabilità civile (RCA) per i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione di **veicoli commerciali pesanti** (autocarri, trattori stradali, veicoli articolati). E' possibile aggiungere la copertura infortuni del conducente durante la guida.



Che Cosa è assicurato?

- ✓ **Responsabilità Civile Auto:** Danni a persone e cose di terzi: **€ 10.400.000** per sinistro

Coperture sempre incluse nella Garanzia RCA e operanti nei limiti dei predetti massimali:

- ✓ **Responsabilità civile rimorchi e semirimorchi:** Danni a terzi causati da rimorchi, semirimorchi o carrelli appendice regolarmente agganciati al veicolo trattore indicato in polizza e assicurato per traino
- ✓ **Responsabilità civile operazioni di Carico/Scarico:** Danni a terzi durante le operazioni di carico e scarico, anche con mezzi meccanici
- ✓ **Responsabilità civile Persone Trasportate:** responsabilità delle persone regolarmente trasportate sul veicolo per danni involontariamente causati a terzi non trasportati

Estensioni valide con la Garanzia RCA e operanti nei seguenti limiti

- ✓ **Responsabilità Civile Incendio a Terzi:** la copertura opera in secondo rischio alla garanzia RCA: **€ 100.000** per sinistro
- ✓ **Responsabilità civile perdite di sostanze:** Danni a terzi causati dalla fuoriuscita di sostanze solide, liquide o gassose durante la circolazione del veicolo in aree private: **€ 30.000** per sinistro
- ✓ **Rinuncia alla Rivalsa**
 - Guida con patente scaduta: Rinuncia totale alla rivalsa se la patente è scaduta da non più di 180 giorni e rinnovata entro 90 giorni dalla data del sinistro
 - Guida in stato di ebbrezza: Rinuncia totale alla rivalsa (salvo alcolismo cronico certificato)
 - Guida sotto stupefacenti: Rivalsa limitata a **€5.000** (salvo tossicodipendenza certificata)

E' inoltre prevista la seguente garanzia aggiuntiva:
Infortuni del conducente



Che Cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose
- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti, i parenti e gli affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
- ✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose

Non sono inoltre assicurate le seguenti tipologie di rischio:

- ✗ danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ✗ dolo del conducente, del proprietario o del contraente



Ci sono limiti di copertura?

La copertura non è operante in caso di:

- ! conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore
- ! conducente senza patente o con patente sospesa, revocata o non conforme al tipo di veicolo
- ! veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
- ! uso del veicolo per scopi diversi da quelli indicati nella carta di circolazione
- ! utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore

! Veicolo non in regola con la revisione periodica

Per le ulteriori limitazioni ed esclusioni si rinvia al "Documento informativo precontrattuale aggiuntivo" – sezione "Ci sono limiti di copertura"



Dove sono coperto?

✓ L'Assicurazione ti copre in Italia, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito, Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord, Andorra, Principato di Monaco. L'assicurazione vale altresì negli Stati facenti parte del sistema Carta Verde le cui sigle non siano annullate. **L'Assicurazione non ti copre in alcun caso in Albania, Azerbaigian, Bielorussia, Israele, Repubblica Islamica dell'Iran, Marocco, Moldova, Russia, Tunisia, Turchia, Ucraina**



Quali sono i miei obblighi?

Quando sottoscrivi il contratto, devi rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Durante il contratto, devi comunicare per iscritto ogni aggravamento del rischio assicurato. **Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione dell'assicurazione e il diritto di rivalsa, totale o parziale, della Compagnia nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.**

In caso di sinistro, devi denunciare il sinistro entro **3 giorni** dall'evento o da quando ne sei venuto a conoscenza; fornire la documentazione richiesta; Conservare il veicolo nello stato in cui si trova fino a perizia; Collaborare attivamente con l'impresa nella gestione del sinistro



Quando e come devo pagare?

Il Premio è determinato per annualità assicurativa ed è comprensivo di imposte e contributo SSN. Il premio deve essere pagato per intero anche in caso di frazionamento semestrale o mensile, con le seguenti modalità:

- **Annuale:** Pagamento unico alla sottoscrizione del contratto
- **Frazionamento Semestrale:** 50% alla sottoscrizione del contratto, saldo al 6° mese
- **Frazionamento Mensile:** 2 mesi alla sottoscrizione del contratto + 10 rate mensili successive. **Il frazionamento mensile comporta una maggiorazione del premio del 6%.**

Puoi pagare il premio con Bonifico bancario o postale, Sistemi di pagamento elettronico. Assegni bancari/postali/circolari (salvo buon fine), Denaro contante (nei limiti previsti dalla legge).



Quando inizia e finisce la copertura?

La copertura inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio, o la prima rata di premio, sono stati pagati entro tale data; oppure dalle ore 24.00 del pagamento del premio se successivo.

La copertura assicurativa dura un anno e non prevede il tacito rinnovo. L'Assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in polizza ma la copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza. Puoi chiedere la sospensione temporanea dell'Assicurazione una sola volta per annualità assicurativa per un massimo di 10 mesi (11 mesi per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico). Fermo il termine massimo di sospensione, puoi chiedere la proroga del periodo di sospensione con un preavviso di 10 giorni (o di 5 giorni per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico). Per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non può circolare



Come posso disdire il contratto?

In caso di contratto a distanza, hai diritto di recedere entro 14 giorni dalla data di stipula dell'Assicurazione.

Inoltre, puoi risolvere il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva all'estero del veicolo.

Per disdire il contratto devi dare comunicazione scritta all'intermediario assicurativo plussimpleagency@pec.it in Italia e hai diritto al rimborso della parte di premio RCA già pagata e relativa al periodo residuo, escluse le imposte e il contributo S.S.N.

Assicurazione Responsabilità Civile Auto

Veicoli Commerciali Pesanti

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto

(DIP Aggiuntivo R.C. auto)

wakam

Prodotto "PLUSSIMPLE – TRUCKS"

Il presente DIP Aggiuntivo R.C. auto è stato realizzato il 10/10/2025

Il presente documento pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

WAKAM S.A Sede legale: 120-122, rue Réaumur - TSA 60235 - 75083 Paris Cedex 02 – France; tel. +33 (0)1 44 88 96 96; sito internet: www.wakam.com; e-mail: contact@wakam.com; PEC: wakam.insurance@pec.it

Wakam – Compagnia assicurativa di diritto francese costituita sotto forma di Société Anonyme (SA) avente sede legale e direzione generale 120-122, rue Réaumur - TSA 60235 - 75083 Parigi Cedex 02 – Francia. Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e vigilata dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution con il n. 4020259.

Wakam è stata autorizzata in data 12 gennaio 2012 ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS – Elenco annesso – con numero II.01133. Sito internet <https://www.wakam.com/> e-mail (PEC) wakam.insurance@pec.it.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari a € 32,9 milioni e il risultato economico di periodo è pari a € 2,1 milioni.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 141%, come da relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa www.wakam.com.

Al contratto si applica la legge italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA (RCA): La garanzia RCA è prestata nella forma tariffaria "Tariffa Fissa".

GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE: La garanzia copre gli infortuni che causano la morte o l'invalidità permanente del conducente, abilitato e autorizzato, durante la circolazione su area pubblica e privata. **La garanzia per Morte e Invalidità permanente è prestata nei limiti dei seguenti Massimali offerti dalla Compagnia e opzionabili dal Contraente: € 60.000 - € 80.000 - € 100.000.** L'indennizzo per invalidità permanente è determinato applicando la percentuale di invalidità INAIL, accertata secondo i criteri INAIL, al Massimale indicato in polizza.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni:

Ulteriori Limitazioni Responsabilità Civile Auto (RCA) e relative estensioni

Natura dei danni

! danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;

! in caso di trasporto merci, danni alle cose trasportate o in consegna

Attività e luoghi specifici

! trasporto sostanze pericolose, infiammabili, esplosive, radioattive o inquinanti

! veicoli utilizzati in quelle aree dell'aeroporto verso le quali il pubblico non può circolare liberamente, diverse da quelle considerate strade pubbliche, salvo che non siano in possesso delle specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità o ente competente

Rimorchi e semirimorchi

! danni causati da rimorchi, semirimorchi o carrelli appendice non specificatamente assicurati nel presente contratto;

! danni causati durante le operazioni di aggancio e sgancio di rimorchi o semirimorchi quando effettuate da soggetti diversi dal conducente autorizzato;

! danni derivanti dal distacco accidentale di rimorchi o semirimorchi non correttamente agganciati secondo le norme del Codice della Strada;

! danni derivanti da rimorchi o semirimorchi quando sganciati dal veicolo trattore e utilizzati come depositi o magazzini;

Carico e operazioni

! danni derivanti dallo spostamento, scivolamento o caduta del carico durante la circolazione, se dovuti a cattivo ancoraggio o sistemazione non conforme alle norme vigenti;

! danni causati durante le operazioni di carico e scarico quando effettuate con mezzi meccanici non specificatamente assicurati o utilizzati in modo difforme dalle prescrizioni della carta di circolazione;

! danni alle persone trasportate su veicolo e a coloro che prendono parte alle operazioni;

! danni al veicolo e alle cose trasportate, in custodia, in consegna o soggette alle operazioni

! danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo

! Sinistri causati da sovraccarico oltre i limiti stabiliti

Particolari eventi eccezionali

! guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, causati da ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare

! terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, fuochi sotterranei

In tutti i casi in cui sono previsti limiti di copertura RCA, l'Assicuratore ha diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato e del conducente ai sensi dell'art. 144 Codice delle Assicurazioni Private.

Limitazioni Responsabilità Civile Incendio a Terzi (secondo rischio): Oltre alle esclusioni e limitazioni previste per la copertura RCA, la garanzia non copre:

! Danni alle cose di terzi in uso, custodia e possesso dell'assicurato (salvo locali in regolare locazione)

! Danni da inquinamento dell'acqua, aria e suolo

! Interruzione o sospensione di attività agricole, industriali, commerciali

! Danni causati in aree aeroportuali

! Danni da trasporto sostanze radioattive/materie esplosive

Limitazioni Infortuni del Conducente

! **Franchigia: 5% - Nessun indennizzo per invalidità inferiore al 5%**

Infortuni non coperti dalla garanzia:

Relativi al conducente

! conducente non abilitato alla guida

! conducente senza patente o con patente scaduta sospesa o revocata

! infortuni subiti da conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

Relativi alle circostanze

! verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive

! verificatisi durante l'uso del veicolo per scopi diversi da quelli indicati nella carta di circolazione

! causati da atti dolosi del conducente

! conseguenti a malore, colpo apoplettico, sincope

Eventi particolari:

! causati da guerra, invasione, atti di nemici stranieri;

! causati da ribellione, rivoluzione, insurrezione;

! causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;

! conseguenti a terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;

! aggressioni, atti di terrorismo, tumulti popolari a cui il conducente preso parte attiva

Specifiche condizioni:

! derivanti da intossicazioni acute o croniche;

! conseguenti ad operazioni chirurgiche non rese necessarie dall'infortunio;

! derivanti da cure mediche non conseguenti all'infortunio;

! causati da malattie di qualsiasi genere



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a: Proprietari di autocarri, trattori stradali, veicoli speciali - Imprese di trasporto e logistica - Conducenti professionali di autocarri, veicoli di trasporto e veicoli commerciali – Lavoratori autonomi nel settore trasporti



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La Compagnia riconosce una provvigione media all'intermediario di: 19,8%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati a: Wakam - Per i sinistri: - telefonando al numero : 02465488700 - inviando una mail: wakam@multiseras.com - Per il rapporto assicurativo scrivendo a: - email: plussimpleagency@pec.it Ricorda di specificare sempre il numero di polizza, il numero di preventivo o di sinistro. Puoi anche utilizzare il Modulo Facsimile di Reclamo all'Impresa, reperibile sul sito web www.lvass.it/Consumatori, alla sezione Reclami, consultando l'apposita Guida Termine di risposta: 45 giorni dal ricevimento del reclamo
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.lvass.it. Info su: www.lvass.it. oppure all'Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d'Origine: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR- DCPC / SIR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09).

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi.
Negoziazione assistita	È possibile attivare la procedura, tramite l'assistenza obbligatoria di avvocati iscritti all'Albo, rivolgendo a WAKAM Assicurazioni un invito a partecipare, tramite Raccomandata con avviso di ricevimento. Obbligatoria per le richieste danni RCA, ma non per le garanzie aggiuntive.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Conciliazione paritetica: È possibile accedere alla procedura rivolgendosi a una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'Accordo ANIA (indicate in apposito elenco su www.ania.it), utilizzando il modulo di richiesta che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei Consumatori e dell'ANIA e allegando copia della documentazione a sostegno della domanda. Perizia contrattuale: In caso di disaccordo sulla valutazione dell'invalidità permanente, la decisione può essere demandata a un collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune sede di Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Per controversie transfrontaliere: è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Imposta sul Premio: R.C. Auto: 23%; Ricorso terzi da Incendio: 26,5%; Responsabilità civile per perdite di sostanze %; Infortuni del Conducente 2,5%. L'aliquota impositiva sulla garanzia R.C. Auto può variare dal 9% al 16% in base alla Provincia di Residenza del Proprietario del Veicolo in virtù dell'autonomia delle Province, come stabilito dal D.lgs. 68/2011. Detrazioni fiscali: Non sono previste detrazioni fiscali sui premi - Tassazione prestazioni: Gli indennizzi per morte e invalidità permanente non sono soggetti a tassazione
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Documento Informativo sul Prodotto Assicurativo

Impresa: WAKAM S.A. – Società registrata in Francia, operante in Italia in libera prestazione di servizi

Prodotto: PLUSSIMPLE CAMION – Garanzie Danni Veicoli

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa assicurazione copre i danni materiali e diretti subiti da veicoli commerciali pesanti (autocarri, trattori stradali, veicoli articolati, veicoli da cantiere) contro i principali rischi di danneggiamento, furto e incendio. Le garanzie offerte sono modulate in base a pacchetti assicurativi a tutela crescente. Il prodotto è destinato a proprietari individuali di veicoli commerciali, aziende di trasporto e logistica, conducenti professionali e autotrasportatori.



Che Cosa è assicurato?

FORMULA ECONOMICA (Base)

✓ **Furto e Rapina** e i danni al veicolo causati da tentativo di furto o rapina

Massimale: Valore commerciale del veicolo

✓ **Incendio:**

Massimale: Valore commerciale del veicolo

✓ **Ricorso terzi da incendio**

Massimale: € 100.000 per Sinistro

✓ **OPZIONALE – Danni Accidentali (Kasko – Collisione):**

Massimale: Valore commerciale del veicolo

FORMULA BALANCED

Tutte le garanzie Formula Economica e:

✓ **Cristalli:** parabrezza, lunotto, cristalli laterali, tetto panoramico in cristallo

Massimali opzionabili: € 650/€ 750/€ 1.000 per anno

FORMULA COMPLETE

Tutte le garanzie Formula Balanced e:

✓ **Atti Vandalici e sommosse:**

Massimale: Valore commerciale del veicolo

✓ **Eventi Naturali**

Massimale: Valore commerciale del veicolo



Che Cosa non è assicurato?

Non possono essere assicurati i seguenti mezzi:

✗ **Veicoli di valore superiore a € 300.000**

✗ **Mezzi diversi da autocarri, trattori stradali, veicoli articolati, veicoli da cantiere, rimorchi e semirimorchi**

✗ **Uso diverso da quello professionale e commerciale**

Non sono inoltre assicurate le seguenti tipologie di rischio:

✗ **dolo del conducente, del proprietario o del contraente**



Ci sono limiti di copertura?

La copertura assicurativa non è operante in caso di:

! **veicolo condotto da persona non abilitata alla guida**

! **veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza**

! **veicolo condotto da persona sotto l'effetto di sostanze stupefacenti**

! **partecipazione a gare o competizioni sportive**

! **uso del veicolo per scopi diversi da quelli indicati nella carta di circolazione;**

! **uso del veicolo in aree aeroportuali dove normalmente atterrano, decollano, si muovono o parcheggiano aeromobili;**

! **danni alle cose trasportate (animali, merci, indumenti, bagagli, ecc.)**

! **danni indiretti di qualsiasi natura, quali perdite di guadagno, mancato profitto, interruzioni di attività, perdita di godimento o uso del veicolo; deprezzamento del veicolo; spese legali di qualsiasi natura**

! **particolari eventi socio-politici: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare; confisca, nazionalizzazione, requisizione**

! **particolari eventi naturali eccezionali: terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, fuochi sotterranei**

! **eventi eccezionali: trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; onde di pressione generate da aeromobili e altri oggetti volanti che viaggiano a velocità**

pari o superiore a quella del suono; attacchi chimici o biologici

Per le ulteriori limitazioni ed esclusioni delle singole garanzie si rinvia al "Documento informativo precontrattuale aggiuntivo" – sezione "Ci sono limiti di copertura"



Dove sono coperto?

✓ L'Assicurazione ti copre in Italia, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito, Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord, Andorra, Principato di Monaco. Se l'Assicurazione è acquistata unitamente alla garanzia RCA prestata dalla Compagnia, le garanzie sono altresì valide negli Stati indicati nella Carta Verde le cui sigle non siano annullate. **L'Assicurazione non ti copre in alcun caso in Albania, Azerbaigian, Bielorussia, Israele, Repubblica Islamica dell'Iran, Marocco, Moldova, Russia, Tunisia, Turchia, Ucraina**



Quali sono i miei obblighi?

Quando sottoscrivi il contratto, devi rendere dichiarazioni veritiere sul rischio da assicurare. Durante il contratto, devi comunicare per iscritto ogni aggravamento del rischio assicurato. **Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione dell'assicurazione e il diritto di rivalsa, totale o parziale, della Compagnia nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.**

In caso di sinistro, devi denunciare il sinistro entro **3 giorni** dall'evento sinistro o da quando ne sei venuto a conoscenza; fornire la documentazione richiesta; Conservare il veicolo nello stato in cui si trova fino a perizia; Collaborare attivamente con l'Impresa nella gestione del sinistro.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è determinato per annualità assicurativa ed è comprensivo di imposte. Il premio deve essere pagato per intero anche in caso di frazionamento semestrale o mensile, con le seguenti modalità:

- **Annuale:** Pagamento unico alla sottoscrizione del contratto
- **Frazionamento Semestrale:** 50% alla sottoscrizione del contratto, saldo al 6° mese
- **Frazionamento Mensile:** 2 mesi alla sottoscrizione del contratto + 10 rate mensili successive. **Il frazionamento mensile comporta una maggiorazione del premio del 6%.**

Puoi pagare il premio con Bonifico bancario o postale, Sistemi di pagamento elettronico. Assegni bancari/postali/circolari (salvo buon fine), Denaro contante (nei limiti previsti dalla legge).



Quando inizia e finisce la copertura?

La copertura inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio, o la prima rata di premio, sono stati pagati entro tale data; oppure dalle ore 24.00 del pagamento del premio se successivo.

La copertura assicurativa dura un anno e non prevede il tacito rinnovo. L'Assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in polizza. Se l'Assicurazione è acquistata unitamente alla garanzia RCA prestata dalla Compagnia, in caso di sospensione temporanea e volontaria della garanzia RCA, la copertura assicurativa prestata dall'Assicurazione rimarrà sospesa per il medesimo periodo di sospensione della garanzia RCA. La copertura assicurativa verrà riattivata alla data di riattivazione della garanzia RCA prestata dalla Compagnia. Per tutta la durata della sospensione, le garanzie non sono operanti e il veicolo è privo di copertura assicurativa.



Come posso disdire il contratto?

In caso di contratto a distanza, hai diritto di recedere entro 14 giorni dalla data di stipula dell'Assicurazione. hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata e relativa al periodo residuo, escluse le imposte

Inoltre, puoi risolvere il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva all'estero del veicolo. In questi casi non è previsto alcun rimborso del premio pagato ai sensi dell'art. 1896 c.c.

Per disdire il contratto devi dare tempestiva comunicazione all'Intermediario assicurativo: plussimpleagency@pec.it.

Assicurazione Veicoli Commerciali Pesanti- Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

wakam

Prodotto: "PLUSSIMPLE – TRUCKS"

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è stato realizzato il 10/10/2025

Il presente documento pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

WAKAM S.A Sede legale: 120-122, rue Réaumur - TSA 60235 - 75083 Paris Cedex 02 – France; tel. +33 (0)1 44 88 96 96; sito internet: www.wakam.com; e-mail: contact@wakam.com; PEC: wakam.insurance@pec.it

Wakam – Compagnia assicurativa di diritto francese costituita sotto forma di Société Anonyme (SA) avente sede legale e direzione generale 120-122, rue Réaumur - TSA 60235 - 75083 Parigi Cedex 02 – Francia. Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e vigilata dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution con il n. 4020259.

Wakam è stata autorizzata in data 12 gennaio 2012 ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS – Elenco annesso – con numero II.01133. Sito internet <https://www.wakam.com/> e-mail (PEC) wakam.insurance@pec.it.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari a € 32,9 milioni e il risultato economico di periodo è pari a € 2,1 milioni.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 141% come da relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa www.wakam.com.

Al contratto si applica la legge italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

DANNI MATERIALI E DIRETTI AI VEICOLI COMMERCIALI: l'Assicurazione copre i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza secondo le formule disponibili.

FORMULA ECONOMICA (Base):

- ✓ **Furto e Rapina:** La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di furto o rapina, consumati o tentati. Sono inclusi i danni al Veicolo derivanti da furto o rapina anche se il veicolo viene ritrovato e i danni al veicolo derivanti da tentato furto o rapina. Per l'operatività della garanzia sono obbligatorie le seguenti condizioni di sicurezza: installazione di dispositivi antifurto omologati; rimozione delle chiavi quando il veicolo è incustodito; sistema di localizzazione GPS attivo per i veicoli di valore superiore a € 100.000.
- ✓ **Incendio:** La garanzia copre i danni materiali e diretti causati al veicolo da incendio, azione del fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, autocombustione. Sono inclusi i danni causati al veicolo dai mezzi di salvataggio o demolizione utilizzati per circoscrivere l'incendio; il furto e gli atti vandalici conseguenti all'incendio.
- ✓ **Responsabilità Civile Incendio a Terzi (secondo rischio):** la garanzia copre i danni materiali involontariamente causati a beni di Terzi dall'incendio del veicolo, quando lo stesso non si trova in circolazione. La garanzia opera in eccesso della copertura RC Auto obbligatoria.
- ✓ **Kasko- Collisione (OPZIONALE):** la garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo identificato; urto contro ostacoli fissi; ribaltamento; uscita di strada; investimento di animali; caduta in fossi, canali, corsi d'acqua.

FORMULA BALANCED: include tutte le garanzie prestate dalla Formula Economica, oltre alla seguente garanzia:

✓ **Cristalli:** la garanzia copre la rottura dei cristalli del veicolo (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali, tetto panoramico in cristallo) determinati da causa accidentale o fatto involontario di terzi.

FORMULA COMPLETE: include tutte le garanzie prestate dalla Formula Balanced, oltre alle seguenti ulteriori garanzie:

✓ **Atti Vandalici e Sommosse:** la garanzia copre i danni subiti dal veicolo a seguito di atti vandalici, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio

✓ **Eventi Naturali:** la garanzia copre i danni subiti dal veicolo a seguito di grandine, uragano, tromba d'aria, tempesta, alluvione, inondazione, frana, smottamento, caduta di alberi, massi, ponti e altre strutture conseguente agli eventi naturali elencati.

Le garanzie sono operative solo se espressamente richiamate in Polizza e se il relativo Premio è stato pagato.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, non sono coperti i seguenti rischi:

✗ Eventi diversi dai Rischi Garantiti

✗ Ogni responsabilità civile (salvo RC Incendio a Terzi)

Soggetti esclusi dalla RC Incendio a Terzi:

✗ Proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario

✗ Coniuge non separato, convivente, ascendenti, discendenti, parenti/affini entro 3° grado se conviventi

✗ Soci a responsabilità illimitata e persone in rapporti familiari



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni:

! In caso di Sinistro, si applicano le seguenti Franchigie che individuano la parte del danno che è a carico dell'Assicurato:

Garanzie	Franchigia Fissa
Incendio – Furto e Rapina – Atti Vandalici e Sommosse – Eventi Naturali	10% con minimo di € 500
Cristalli	€ 100
Kasko-Collisione	10% con minimo di € 500 / € 1.500 / € 3.000 (a scelta dell'assicurato)
RC Incendio a Terzi	Nessuna

Ulteriori Limitazioni valide per tutte le Garanzie:

Trasporto e operazioni:

! Cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo

! Causati da operazioni di carico e scarico

! Verificatisi durante lavori di manutenzione, riparazione o ripristino del veicolo

Accessori e apparecchiature:

! Relativi a radiotelefoni e telefoni cellulari, anche se stabilmente fissati

! Relativi ad accessori e apparecchi audio-fono-visivi non di serie e optional non stabilmente fissati e non documentati

Comportamenti e responsabilità:

! Colpa grave dell'assicurato, coabitanti, dipendenti o persone incaricate (salvo il caso di colpa grave per Kasko con collisione con veicolo identificato)

! mancato godimento o uso del veicolo e dal suo deprezzamento

! Spese legali di qualsiasi natura

Eventi atmosferici specifici:

! Danni causati da acqua, grandine o neve che penetri attraverso finestrini, porte o tetto rimasti aperti

Materiali pericolosi:

! Amianto e qualunque materiale contenente amianto

! Funghi, muffe, micotossine, spore, lieviti

! Trasporto di sostanze radioattive e/o materie esplosive

Usura e deterioramento:

! Deterioramento, logorio, ruggine, semplici rigature su cristalli

! Vizi occulti del veicolo e/o delle parti assicurate

Esclusioni specifiche per singole garanzie:

Garanzia Incendio:

! Causati da semplici bruciature o fenomeno elettrico non seguiti da incendio

! Esplosioni causate da dinamite o altro esplosivo simile, o qualsiasi altro prodotto combustibile trasportato nel veicolo;

! Danni determinati da atti dolosi di terzi

Garanzia Furto e Rapina:

! Veicolo lasciato incustodito con portiere non chiuse a chiave o vetri o tetto apribile aperti

! Chiavi lasciate inserite o a bordo del veicolo incustodito

! Mancato rispetto delle condizioni di sicurezza obbligatorie previste per l'operatività della garanzia Garanzia Atti Vandalici e Sommosse: ! Danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta Garanzia Eventi Naturali ! cedimenti del terreno non conseguenti agli eventi garantiti ! azione graduale degli agenti atmosferici Garanzia Cristalli: ! Danni a gruppi ottici o specchietti retrovisori ! Danni al veicolo conseguenti ad operazioni di applicazione/rimozione cristalli ! Rigature, segnature, scheggiature, screpolature dei cristalli ! Danni esclusivamente estetici che non compromettono funzionalità e sicurezza Garanzia Kasko ! modifiche non autorizzate del veicolo ! spese per modifiche o aggiunte apportate al veicolo durante le riparazioni. Garanzia RC Incendio a Terzi: ! Danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato (salvo locali in regolare locazione) ! Danni da inquinamento dell'acqua, aria e suolo ! In caso di eventi esclusi, l'Assicuratore ha diritto di surrogazione nei confronti dell'Assicurato per l'importo versato a titolo di risarcimento ai terzi danneggiati	
 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto a: Proprietari (o locatari in caso di leasing) di autocarri ed altri veicoli commerciali - Imprese di trasporto e logistica - Artigiani e commercianti per i propri veicoli da lavoro - Conducenti professionali autonomi	
 Quali costi devo sostenere?	
Costi di intermediazione: La Compagnia riconosce una provvigione media all'intermediario di: 19,8%	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati a: Wakam • Per i sinistri: - telefonando al numero : 02465488700 - inviando una mail: wakam@multiseras.com • Per il rapporto assicurativo scrivendo a: - email: plussimpleagency@pec.it Ricorda di specificare sempre il numero di polizza, il numero di preventivo o di sinistro. Puoi anche utilizzare il Modulo Facsimile di Reclamo all'Impresa, reperibile sul sito web www.lvass.it/Consumatori, alla sezione Reclami, consultando l'apposita Guida Termine di risposta: 45 giorni dal ricevimento del reclamo
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it. oppure all'Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d'Origine: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR- DCPC / SIR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09).
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativi.
Negoziazione assistita	È possibile attivare la procedura, tramite l'assistenza obbligatoria di avvocati iscritti all'Albo, rivolgendo a WAKAM Assicurazioni un invito a partecipare, tramite Raccomandata con avviso di ricevimento. Obbligatoria per le richieste danni RCA, ma non per le garanzie aggiuntive.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Perizia contrattuale: In caso di disaccordo sull'entità del danno, la decisione può essere demandata a un collegio peritale. Il collegio peritale risiede nel luogo di custodia del veicolo. - Per controversie transfrontaliere: è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.
REGIME FISCALE	

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Imposta sul Premio: Incendio: 13,5%; Furto: 13,5%; Ricorso terzi da Incendio: 26,5%; Eventi Naturali: 13,5%; Atti Vandalici e sommosse: 13,5%; Kasko- Collisione: 13,5%; Cristalli: 13,5% Non sono previste detrazioni fiscali sui premi e tassazioni sulle prestazioni.
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – PLUSSIMPLE CAMION

– Assicurazione per Veicoli Commerciali Pesanti e Conducenti Professionali

Identificazione delle parti contrattuali

IMPRESA DI ASSICURAZIONE:

WAKAM

Società per azioni di diritto francese con un capitale sociale di 5.432.928€, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese di Parigi con il numero 562 117 085.

Sede sociale: 120-122 rue de Réaumur – 75002 Paris, Francia

Iscrizione al Registro delle Imprese di Assicurazione in Italia: N° II.01133

Iscrizione all'albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution: N. 4020259

CONTRAENTE: Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione come identificato in Polizza

ASSICURATO: Il proprietario del veicolo e gli autorizzati alla guida secondo quanto previsto dal contratto

DISTRIBUTORE/INTERMEDIARIO GESTORE DEI CONTRATTI: +Simple,

Intermediario assicurativo autorizzato, con sede legale in Milano (MI), Viale Sarca 336/F

RAPPRESENTANTE PER LA GESTIONE DEI SINISTRI: MSA – Multi Serass S.r.l, Via Sangro, 15 – 20132 Milano – Codice Fiscale/Partita IVA 10116240960 – Capitale sociale: €4.452.016

AVVERTENZE IMPORTANTI

Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione comprensive di Glossario devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

ATTENZIONE: Solo le garanzie specificamente sottoscritte e indicate nella Scheda di polizza (Polizza) sono operanti. Il presente contratto permette di scegliere tra diverse combinazioni di garanzie:

- **Minimo legale obbligatorio** : Solo Responsabilità Civile Auto
- **Formula 1** : Solo Responsabilità Civile Auto e Infortuni del Conducente
- **Formula 2**: Solo garanzie danni al veicolo (richiede esistenza di altra copertura RCA)
- **Formula 3**: Responsabilità Civile Auto, Infortuni del Conducente e garanzie danni al veicolo

Glossario dei termini

Aggravamento del rischio: ogni variazione delle circostanze che, secondo le normali valutazioni assicurative, comporta un aumento del rischio.

Alluvione: allagamento dovuto a fuoriuscita di corsi d'acqua.

ANIA: Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Relativamente alla garanzia RCA si intendono:

- il proprietario del veicolo;
- il conducente autorizzato;
- il committente dei trasporti;
- il proprietario delle cose trasportate.

Assicuratore: WAKAM, la compagnia che presta l'assicurazione.

Attestato di rischio: il documento rilasciato dall'impresa di assicurazione che attesta la sinistrosità del veicolo negli ultimi 10 anni, utilizzato per l'attribuzione della classe di merito.

Autocombustione: combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.

Avente diritto: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'Attestato di rischio (Contraente, proprietario del veicolo, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario in caso di leasing).

Banca Dati: le banche dati elettroniche che le compagnie di assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni necessarie ad attestare lo stato del rischio.

Carta di Circolazione: il documento necessario alla circolazione del veicolo, rilasciato dall'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile che riporta i dati relativi alle caratteristiche tecniche del veicolo oltre ai dati personali del proprietario (ed eventuale locatario/usufruttuario).

Carta Verde: certificato internazionale di assicurazione che estende la copertura assicurativa RCA alla circolazione del veicolo negli Stati esteri aderenti alla specifica convenzione internazionale.

Casa Costruttrice: l'impresa che ha progettato e/o costruito il veicolo e lo ha immesso nel mercato per la prima volta.

Circolazione: il movimento, la fermata e la sosta del veicolo.

Classe di Conversione Universale o C.U.: il meccanismo che consente alle classi di merito delle varie compagnie di assicurazioni di essere fra loro comparabili.

Codice delle Assicurazioni o Legge: il Decreto Legislativo 209/2005 e sue successive modifiche.

Codice della Strada o CdS: il Decreto Legislativo 285/1992 e sue successive modifiche.

CONSAP: la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio.

Contratto: il contratto di assicurazione.

Contratto di leasing: contratto di locazione finanziaria in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

Conducente: colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione.

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro; il danno può riguardare persone (es. salute) e/o cose.

Ebbrezza: superamento della soglia alcolica massima consentita dalle disposizioni in vigore, dovuto all'assunzione di bevande alcoliche.

Effetto: data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate.

Ente finanziatore: la società che concede un prestito per l'acquisto del veicolo.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Fondo di garanzia vittime della strada: organismo di indennizzo costituito presso la CONSAP che risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore nei casi previsti dall'art. 283 del Codice delle Assicurazioni.

Frana: movimento di masse rocciose o terrose lungo i versanti.

Franchigia: la parte di danno, espressa in misura fissa, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

Fulmine: scarica elettrica di origine atmosferica;

Furto: sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Garanzia accessoria: copertura assicurativa diversa da quella per la RCA che è possibile aggiungere al momento della stipula del contratto.

Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope: guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, come previsto dall'articolo 187 del Codice della Strada.

Grandine: precipitazione atmosferica di acqua ghiacciata di dimensioni variabili.

Incendio: combustione con sviluppo di fiamma del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.

Incidente: l'evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione che provochi danni al veicolo o a terzi.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Inondazione: accumulation of water on normally dry land due to exceptional natural phenomena.**IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Kasko: garanzia che copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada.

Leasing: contratto di locazione finanziaria.

Massimale: l'importo massimo, stabilito in polizza, entro il quale l'assicuratore presta la garanzia.

Periodo di Osservazione: periodo temporale stabilito dalla normativa per l'osservazione della sinistrosità e assegnazione della classe di merito universale CU

Premio: la somma di denaro dovuta dal Contraente all'Assicuratore, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge.

Procedura di risarcimento diretto: la procedura liquidativa di cui all'art. 149 del D. Lgs. 209/2005 e sue successive modificazioni e integrazioni (Codice delle Assicurazioni Private) e al D.P.R. n. 254/06.

Proprietario del veicolo: l'intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

R.C.A.: la Responsabilità Civile Auto.

Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona.

Responsabilità paritaria: la responsabilità attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Responsabilità principale: la responsabilità attribuita in misura prevalente ad uno dei conducenti nel caso in cui il sinistro coinvolga due o più veicoli.

Risarcimento: la somma dovuta dall'assicuratore al danneggiato quale indennizzo del danno subito.

Rivalsa: il diritto dell'Assicuratore di recuperare, nei confronti del Contraente o degli Assicurati, le somme che abbia dovuto pagare a terzi.

Scoperto: la percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo per eccesso di pressione non dovuto ad esplosione.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.

Sinistrosità: il numero o la frequenza dei sinistri relativi al veicolo.

Smottamento: movimento lento e progressivo di terreno.

Sostanze stupefacenti o psicotrope: sostanze che, per le loro proprietà chimiche, sono in grado di alterare lo stato di coscienza.

Spazio Economico Europeo: l'area dei Paesi aderenti all'Accordo economico UE – EFTA.

Tariffa: i prezzi stabiliti dall'Assicuratore in vigore al momento della stipula, del rinnovo o delle modifiche del contratto.

Tempesta: vento con velocità superiore a 63 km/h accompagnato da precipitazioni (pioggia, neve o grandine).

Tentato furto/rapina: azione diretta inequivocabilmente a commettere furto o rapina, anche se non portata a termine.

Terzi: i soggetti non esclusi dall'art. 129 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Tromba d'aria: colonna d'aria rotante di forte intensità;

U.C.I.: l'Ufficio Centrale Italiano istituito presso l'ANIA per la gestione di particolari aspetti tecnici dell'assicurazione RCA.

Uragano: vento con velocità superiore a 120 km/h.

Valore commerciale: il valore del veicolo al momento del sinistro, determinato sulla base delle quotazioni ufficiali rilevabili su pubblicazioni specializzate.

Valore economico/commerciale:

Del veicolo: Il valore economico (o valore commerciale) del veicolo è determinato dal prezzo di mercato del veicolo al momento del sinistro, come risultante dai listini ufficiali di riferimento (Quattroruote Professional, Eurotax o altre fonti di mercato riconosciute), tenuto conto dell'anno di immatricolazione, del chilometraggio percorso, dello stato di conservazione e dell'usura del veicolo stesso.

Per i veicoli non presenti nei suddetti listini, la valutazione sarà effettuata sulla base del valore di mercato di veicoli simili per marca, modello, anno, allestimento e condizioni generali.

Delle singole parti : Il valore economico delle singole parti del veicolo è determinato considerando:

- Per le parti soggette a normale usura (pneumatici, batteria, ammortizzatori, componenti elettrici e meccanici soggetti a consumo, ecc.): il valore viene calcolato applicando una decurtazione proporzionale al loro stato d'uso, chilometraggio e vita utile residua al momento del sinistro
- Per le parti non soggette a normale usura (carrozzeria, cristalli, parti strutturali, ecc.): il valore è determinato senza applicazione di decurtazione per vetustà, salvo diversa indicazione contrattuale

La valutazione tiene conto del costo di sostituzione con parti equivalenti (nuove, usate o rigenerate) disponibili sul mercato al momento del sinistro

Valore a nuovo: il prezzo di listino ufficiale del veicolo al momento della sua prima immatricolazione.

Veicolo: il veicolo commerciale pesante identificato nelle Condizioni Particolari, compresi rimorchi e semirimorchi. I veicoli di valore superiore a 300.000 € non possono essere assicurati ai sensi del presente contratto.

Disposizioni generali

1. Dichiarazioni del Contraente e comunicazioni

Se al momento della stipula del contratto, il Contraente rende dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (quali ad esempio l'età e/o il luogo di residenza del proprietario o del locatario in caso di leasing, la Classe di Conversione Universale, ecc.) o successivamente alla conclusione del contratto non comunica ogni variazione che comporta un aggravamento del rischio, **il pagamento del danno, fatti salvi i diritti dei terzi, non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dal Codice Civile (Artt. 1892, 1893, 1894, 1898).** Nei predetti casi, per la garanzia di R.C. Auto l'Assicuratore ha il diritto di Rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che ha dovuto pagare ai Terzi in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni contrattuali prevista dall'art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private.

Aggravamento del rischio

Il Contraente deve comunicare per iscritto all'Assicuratore ogni mutamento che aggrava il rischio assicurato **entro 30 giorni** da quando ne è venuto a conoscenza. **Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o**

parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Nei predetti casi, per la garanzia di R.C. Auto l'Assicuratore ha il diritto di Rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che ha dovuto pagare ai Terzi in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni contrattuali prevista dall'art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private.

Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione scritta del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile. Se l'Assicuratore non acconsente alla diminuzione, il Contraente può recedere dal contratto e l'assicurazione ha effetto fino al 30° giorno successivo a quello in cui l'Assicuratore ha ricevuto la comunicazione di recesso.

2. Premio e pagamento

Calcolo del premio

Il premio è determinato in base ai seguenti elementi:

- caratteristiche del veicolo (tipo, potenza, peso, uso)
- residenza/sede legale dell'utilizzatore del mezzo quale proprietario/locatario
- garanzie scelte e relativi massimali
- franchigie applicate

Modalità di pagamento: Il premio può essere corrisposto:

- in soluzione unica annuale
- in rate semestrali
- in rate mensili

Modalità e scadenze di pagamento

Pagamento annuale:

- Il premio annuale è interamente dovuto alla sottoscrizione del contratto
- Il pagamento del premio costituisce condizione per la decorrenza dell'assicurazione

Pagamento semestrale:

- Il premio annuale può essere frazionato in due rate semestrali.
- La prima rata, pari al 50% del premio annuale, è dovuta alla sottoscrizione del contratto.
- La seconda rata è dovuta entro il sesto mese dalla decorrenza del contratto (la data precisa sarà indicata in Polizza).
- Il pagamento della prima rata costituisce condizione per la decorrenza dell'assicurazione. Il mancato pagamento della seconda rata comporta la sospensione della garanzia ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Pagamento mensile:

- È dovuto il pagamento in contanti di 2 mensilità alla sottoscrizione

- Il pagamento delle mensilità rimanenti avviene secondo il calendario allegato al contratto
- La seconda rata è dovuta al secondo mese dalla decorrenza
- Le rate successive sono dovute ogni mese alle scadenze previste in polizza
- **Il pagamento mensile comporta una maggiorazione del 6% del premio annuo incluso nel premio assicurativo.**

Conseguenze del mancato pagamento (Art. 1901 C.C.)

Se il Contraente non paga il premio o le rate successive alle scadenze convenute, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del 15° (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza.

I sinistri verificatisi durante il periodo di sospensione ai sensi della presente clausola, non sono coperti.

L'assicurazione riprende vigore dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento.

3. Forma Tariffaria Garanzia RCA

טפס קאנפארט טאראפאריא

Il contratto è stipulato con forma tariffaria Tariffa Fissa.

La Tariffa Fissa non prevede variazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri durante il periodo di osservazione..

הקדמת פוליסה ללא פ

Rilascio:

- Entro 30 giorni dalla scadenza del contratto
- Validità: 5 anni dalla data di scadenza, in caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente

Contenuto obbligatorio:

- Nome della compagnia assicurativa;
- Nome e codice fiscale dell'assicurato se persona fisica, oppure nome della società e relativo codice fiscale o partita IVA se l'assicurato è una persona giuridica;
- Le stesse informazioni indicate al punto precedente relative al proprietario del veicolo;
- Numero del contratto assicurativo;
- Numero di targa del veicolo o, ove non richiesto, numero di telaio del veicolo assicurato;

- Forma tariffaria in base alla quale è stipulato il contratto;
- Data di scadenza del contratto per il quale è rilasciato il certificato di sinistrosità;
- Classe di merito interna di origine e di assegnazione per l'anno successivo e le corrispondenti classi CU. Se non sono previste classi interne, saranno riportate direttamente le classi CU di origine e di assegnazione per l'anno successivo;
- Tabella sinistri indicante il numero di sinistri liquidati, anche parzialmente, nei 10 anni precedenti la scadenza del contratto, con indicazione separata del numero di sinistri con responsabilità primaria e del numero di sinistri con responsabilità concorrente, per questi ultimi indicando la corrispondente percentuale di responsabilità;
- Tipo di danni liquidati: specificando se si tratta solo di danni materiali, solo di lesioni personali o sia di danni materiali che di lesioni personali.
- Importi deducibili richiesti e non pagati dall'assicurato;
- Codice unico di identificazione del rischio (IUR).

- **Annualità di riferimento:** 10 mesi dalla data di decorrenza del contratto
- **Sinistri rilevanti:** solo quelli con responsabilità principale liquidati durante il Periodo di Osservazione o paritaria cumulata negli ultimi 5 anni pari ad almeno il 51%
- **Esclusioni:** sinistri senza responsabilità non influenzano la classe CU

L'attestato di rischio non viene rilasciato in caso di:

יְהוָה טַעַם רַשׁ הָיָה לִּי וְלֹא יָבוֹשׁ

- Le presenti regole sono conformi al Regolamento IVASS n.9/2015
- In caso di modifiche normative, si applicheranno automaticamente le nuove disposizioni IVASS

Il Contraente deve pagare il premio alle scadenze stabilite. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

del 15° giorno successivo a quello della scadenza. L'assicurazione riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi i diritti acquisiti dai terzi.

Mancato pagamento del premio: Qualora il contratto preveda il frazionamento del premio, il mancato pagamento della rata di premio comporta la risoluzione del contratto di pieno diritto decorsi 6 mesi dalla scadenza della rata rimasta insoluta, ai sensi dell'art. 1901, comma 3, del Codice Civile.

5. Decorrenza e durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha durata annuale. Il contratto si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, ai sensi dell'art. 170-bis del Codice delle Assicurazioni Private.

Obbligo di preavviso e proposta di rinnovo L'Assicuratore è tenuto ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.

L'Assicuratore può formulare una nuova proposta assicurativa per l'annualità successiva con indicazione del premio da versare.

Le informazioni sulla nuova proposta di premio sono disponibili presso l'intermediario al quale è affidata la gestione del contratto almeno 30 giorni prima della scadenza.

Condizioni applicabili: Si applicano al contratto le condizioni generali di assicurazione in vigore al momento della conclusione o della proposta di rinnovo.

Nuovo contratto

Il Contraente che, alla scadenza, desidera proseguire la copertura assicurativa, modificare la copertura esistente o eliminarne una parte, deve, , concludere un nuovo contratto alle condizioni di assicurazione e di premio vigenti al momento del rinnovo

Decorrenza L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; diversamente ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento.

6. Diritto di pegno e vincolo a favore del finanziatore

Costituzione del vincolo Se il veicolo assicurato è oggetto di contratto di finanziamento, leasing, noleggio a lungo termine o altra forma di garanzia reale, può essere costituito vincolo sull'indennizzo a favore del soggetto finanziatore.

Modalità di costituzione:

- richiesta scritta del finanziatore con indicazione delle proprie generalità
- accettazione scritta dell'Assicuratore

- annotazione del vincolo sul certificato di assicurazione
- comunicazione al Contraente dell'avvenuta costituzione

Effetti del vincolo:

- l'indennizzo per danni totali o furto viene corrisposto direttamente al soggetto vincolatario
- l'importo corrisposto non può eccedere il credito residuo documentato
- l'eventuale differenza viene versata al Contraente
- per i danni parziali, il vincolo opera solo se espressamente richiesto dal vincolatario

Obblighi del vincolatario:

- comunicazione tempestiva delle variazioni del credito garantito
- rilascio di quietanza liberatoria al momento dell'estinzione del finanziamento
- autorizzazione scritta per modifiche contrattuali che possano pregiudicare la garanzia

Estinzione del vincolo: Il vincolo si estingue:

- per estinzione del credito garantito con rilascio di quietanza
- per rinuncia scritta del vincolatario
- per scadenza del contratto di finanziamento
- per vendita del veicolo con consenso del vincolatario

Responsabilità:

- l'Assicuratore è liberato dal pagamento al vincolatario regolarmente iscritto
- eventuali contestazioni tra Contraente e vincolatario non coinvolgono l'Assicuratore
- il vincolo non modifica i rapporti tra Assicuratore e Contraente per quanto riguarda premi e obblighi contrattuali

Comunicazioni: Tutte le comunicazioni relative al contratto vengono inviate sia al Contraente che al vincolatario, se diversi.

7. Sospensione e riattivazione delle garanzie

Casi di sospensione Il Contraente può richiedere la sospensione delle garanzie per un periodo non superiore a 10 mesi nei seguenti casi:

- **Furto del veicolo** denunciato all'Autorità di Polizia
- **Rapina del veicolo** denunciata all'Autorità di Polizia
- **Sequestro del veicolo** da parte dell'Autorità Giudiziaria
- **Requisizione del veicolo** da parte dell'Autorità competente

- **Consegna del veicolo** presso depositi giudiziari
- **Ritiro della carta di circolazione** da parte delle Autorità
- **Fermo amministrativo** del veicolo
- **Demolizione del veicolo** con relativa certificazione
- **Esportazione definitiva** del veicolo all'estero
- **Mancato utilizzo volontario** del veicolo

Procedura di sospensione

La richiesta deve essere presentata per iscritto entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, allegando:

- documentazione probatoria dell'evento
- riconsegna del certificato di assicurazione
- riconsegna della Carta Verde (se emessa)

In caso di sospensione per mancato utilizzo volontario del veicolo:

- la richiesta di sospensione deve indicare la data di inizio e fine del periodo di sospensione
- il periodo di sospensione inizialmente comunicato può essere prorogato più volte nel rispetto della durata massima di 10 mesi, previa formale comunicazione scritta da effettuarsi almeno 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso (o 5 giorni prima in caso di veicoli d'epoca o di interesse storico o collezionistico).

Effetti della sospensione

- cessazione dell'obbligo di pagamento del premio
- sospensione di tutte le garanzie
- mantenimento della posizione nella classe di merito CU

Riattivazione

La riattivazione avviene su richiesta scritta del Contraente con:

- pagamento del premio relativo al nuovo periodo in caso di frazionamento del premio
- eventuale integrazione del premio
- emissione di nuovo certificato di assicurazione

Casi particolari

- **Furto/Rapina:** Se il veicolo viene ritrovato, la riattivazione è automatica dalla data del ritrovamento
- **Sequestro:** La sospensione decorre dalla data del verbale di sequestro
- **Demolizione:** La sospensione è definitiva, con rimborso del premio non goduto.

8. Portale dell'Automobilista

Consultazione online Per verificare la validità della copertura assicurativa e per tutte le informazioni relative alla circolazione dei veicoli, il Contraente può consultare il Portale dell'Automobilista all'indirizzo: www.ilportaledellautomobilista.it

Servizi disponibili: Tale portale, gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, consente di:

- verificare la copertura assicurativa del veicolo
- consultare lo stato della patente di guida
- accedere ai servizi telematici della Motorizzazione
- verificare eventuali sanzioni amministrative
- controllare la validità della revisione periodica

Aggiornamenti dei dati:

- i dati sul portale sono aggiornati con periodicità variabile
- l'Assicuratore non garantisce l'immediato aggiornamento delle informazioni
- in caso di discordanze, fa fede la documentazione contrattuale

Limitazioni e responsabilità:

- l'Assicuratore non è responsabile del funzionamento del portale
- il portale può essere temporaneamente non disponibile per manutenzione
- non tutti i dati potrebbero essere sempre visibili
- per informazioni definitive e aggiornate contattare direttamente l'Assicuratore

9. Recesso per contratto concluso a distanza

Il Contraente può esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dal giorno della conclusione del contratto (art. 67-duodecies del codice del consumo), senza penali e senza dover indicare il motivo se in corso di contratto non è avvenuto alcun sinistro.

L'Assicuratore rimborsa il premio pagato e non goduto, al netto di imposte e contributo al servizio sanitario nazionale, trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in polizza alle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione di esercizio del ripensamento.

In caso di recesso prima della data di decorrenza del contratto, l'Assicuratore restituisce il premio corrisposto per intero, al lordo di imposte e contributo al servizio sanitario nazionale.

10. Modifiche del contratto

Le eventuali modifiche del contratto devono essere provate per iscritto mediante appendice sottoscritta dalle parti o scambio di lettere raccomandate, in conformità agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Modifiche proposte dall'Assicuratore

- L'Assicuratore può proporre modifiche al contratto per modifiche normative sopravvenute
- variazioni del rischio comunicato dal Contraente e/o accertato in corso di contratto

Le proposte di modifica devono essere comunicate al Contraente con lettera raccomandata A/R o PEC almeno 30 giorni prima della loro entrata in vigore, specificando chiaramente le variazioni e i loro effetti.

Modifiche richieste dal Contraente

Casi tipici di modifica richiesta dal Contraente:

- Trasferimento di proprietà del Veicolo:
il Contraente deve comunicare la vendita o il trasferimento di proprietà del veicolo entro 30 giorni, fornendo copia dell'atto di vendita o del documento di trasferimento;
- Cessione del contratto:
in caso di vendita del veicolo, è possibile cedere il contratto di assicurazione all'acquirente, previa comunicazione scritta all'Assicuratore;
- Sostituzione del Veicolo:
in caso di vendita, furto totale o demolizione del veicolo assicurato, il Contraente può richiedere di trasferire l'assicurazione su altro veicolo della stessa categoria;
- Variazione dei dati contrattuali:
modifiche relative ai dati del Contraente, dell'Assicurato o alle caratteristiche tecniche del veicolo.

Adeguamento del premio

Le modifiche del contratto possono comportare un adeguamento del premio che verrà comunicato al Contraente.

Efficacia delle modifiche

Le modifiche hanno effetto dalla data specificata nell'appendice o, in mancanza, dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione dell'appendice stessa. In caso di adeguamento del premio, l'appendice di polizza è rilasciata a seguito del pagamento dell'integrazione di premio richiesta.

11. Altre assicurazioni

Obbligo di dichiarazione (Art. 1910 Codice Civile)

Il Contraente deve dichiarare per iscritto l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dal Codice Civile (Artt. 1910, 1913).

Conseguenze dell'omessa dichiarazione

L'omessa, inesatta o tardiva dichiarazione dolosa comporta la perdita del diritto all'indennizzo. In caso di dichiarazione non dolosa, l'Assicuratore può recedere dal contratto o ridurre proporzionalmente l'indennizzo.

Cumulo e ripartizione

In caso di pluralità di assicurazioni, ciascun assicuratore è obbligato in proporzione della rispettiva somma assicurata, nei limiti del danno effettivamente subito.

12. Obblighi di restituzione/distribuzione della documentazione

Restituzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde

Se il Contratto, per cui è stato rilasciato il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se prevista nel Contratto), cessa di avere validità (a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi di Vendita o Conto vendita, Furto totale, Rapina, Appropriazione indebita, Distruzione, Demolizione o Esportazione del Veicolo, Sospensione) il Contraente ha l'obbligo di restituire/distruggere il Certificato e la relativa Carta Verde .

Conseguenze per mancata distruzione/restituzione: In caso di mancato adempimento di tale obbligo, il Contraente è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dall'Assicuratore ai Terzi come conseguenza dell'uso improprio dei documenti non distrutti.

Modalità di distruzione: La distruzione deve essere **completa e irreversibile**, rendendo i documenti completamente illeggibili e inutilizzabili.

13. Duplicati della documentazione contrattuale

Rilascio di duplicati In caso di smarrimento, furto, distruzione accidentale del Certificato di Assicurazione e/o della Carta Verde, il Contraente può richiederne il duplicato all'Assicuratore.

Documentazione richiesta:

- documento d'identità valido
- codice fiscale
- eventuale denuncia di furto/smarrimento alle Autorità competenti
- modulo di richiesta compilato e firmato
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo smarrimento/furto/distruzione

Costi e tempi di rilascio:

- Certificato di assicurazione: Documento rilasciato in formato digitale.
- costo amministrativo: non sono previsti costi di rilascio..

- Tempi di rilascio: 5 giorni lavorativi dalla richiesta completa

Validità del duplicato:

- il duplicato ha la stessa validità dell'originale
- sostituisce integralmente il documento originale
- in caso di ritrovamento dell'originale, questo deve essere immediatamente distrutto

Carta Verde: Documento rilasciato in forma cartacea.

- costo amministrativo: secondo tariffario in vigore
- tempi di rilascio: 5 giorni lavorativi dalla richiesta completa
- rilascio urgente (24h): maggiorazione del 100% sui costi amministrativi

Validità del duplicato:

- il duplicato ha la stessa validità dell'originale
- sostituisce integralmente il documento originale
- in caso di ritrovamento dell'originale, questo deve essere immediatamente distrutto

Limitazioni:

- massimo 2 duplicati per anno assicurativo senza costi aggiuntivi
- oltre tale limite, l'Assicuratore può applicare maggiorazioni sui costi amministrativi

14. Uso eccessivo della documentazione contrattuale

Costituisce uso eccessivo della documentazione contrattuale:

- più di 3 richieste di duplicati in 12 mesi consecutivi
- richieste manifestamente ingiustificate o ripetitive
- uso improprio dei documenti per finalità diverse dalla circolazione del veicolo assicurato

Procedura di contestazione:

- comunicazione scritta motivata al Contraente
- termine di 15 giorni per fornire giustificazioni scritte
- valutazione caso per caso delle motivazioni addotte
- eventuale convocazione per chiarimenti

Eccezioni: Non si considera uso eccessivo in caso di:

- furto del veicolo documentato con denuncia alle Autorità

- danni accidentali ai documenti comprovati
- prescrizioni specifiche delle Autorità competenti
- eventi di forza maggiore debitamente documentati

Conseguenze:

- maggiorazione progressiva dei costi amministrativi
- eventuale risoluzione anticipata per uso fraudolento
- segnalazione agli organi competenti in caso di uso fraudolento

15. Oneri fiscali

Tutte le imposte, tasse, contributi e oneri di qualsiasi natura stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dall'Assicuratore..

16. Ambito territoriale

Rilascio della Carta Verde La Carta Verde viene rilasciata dall'Assicuratore su richiesta del Contraente per i territori diversi da Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano dove è valida la copertura assicurativa ai sensi del presente contratto.

Coperture territoriali:

Salvo diversa indicazione nella **Scheda di polizza**, le garanzie sono operative secondo la seguente classificazione territoriale:

Paesi UE/EEE (Carta Verde NON necessaria): Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Slovacca, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Svezia, più Islanda, Liechtenstein e Norvegia; Svizzera, Regno Unito, Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord, Andorra, Monaco,...

Paesi TOTALMENTE ESCLUSI dalla copertura assicurativa: Albania, Azerbaigian, Bielorussia, Israele, Repubblica Islamica dell'Iran, Marocco, Moldova, Russia, Tunisia, Turchia, Ucraina e altri eventualmente indicati nella Scheda di polizza.

Deroghe contrattuali:

La Scheda di polizza possono prevedere:

- estensioni di copertura a Paesi diversi da quelli sopra elencati
- limitazioni territoriali anche per i Paesi UE/EEE
- modifiche alla classificazione dei Paesi per specifiche esigenze contrattuali

Importante:

- Nei Paesi totalmente esclusi non vi è alcuna copertura assicurativa, indipendentemente dal possesso della Carta Verde
- In caso di discordanza tra le presenti Condizioni Generali e la Scheda di polizza, prevalgono queste ultime.

17. Foro competente

Foro competente

Per le controversie riguardanti il presente contratto è competente, a scelta dell'attore, il foro del luogo di residenza o domicilio del Contraente, dell'Assicurato, del beneficiario o del danneggiato, ovvero il foro del luogo dove ha sede l'Assicuratore.

Negoziazione Assistita

Per le controversie relative a sinistri RCA, prima di adire l'autorità giudiziaria, è obbligatorio attivare la procedura di Negoziazione Assistita.

Mediazione obbligatoria

Prima di adire l'autorità giudiziaria è obbligatorio il tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010..

18. Prescrizione

Termine generale (Art. 2952 Codice Civile)

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Termine specifico per Responsabilità civile autoveicoli

Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui azione.

Interruzione della prescrizione

La prescrizione è interrotta dalla comunicazione scritta del sinistro all'Assicuratore e da ogni atto scritto che manifesti l'intenzione di far valere il diritto.

19. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni del Codice Civile, del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005), del Codice della Strada e delle altre norme vigenti in materia.

Premessa generale sulle garanzie

Principio di operatività delle garanzie: Le garanzie descritte nelle presenti Condizioni Generali sono operative **sole se** specificatamente sottoscritte e indicate come "INCLUSA" indicate nella Scheda di Polizza.

Esclusione automatica: Se una garanzia non risulta espressamente sottoscritta nella Scheda di polizza, la stessa si intende automaticamente esclusa dalla copertura assicurativa, indipendentemente dalla sua descrizione nelle presenti Condizioni Generali.

Verifica delle coperture: L'Assicurato è tenuto a verificare nella vostra Scheda di polizza l'elenco delle garanzie effettivamente sottoscritte e i relativi massimali applicabili.

Prevalenza della Scheda di polizza: In caso di discordanza tra quanto indicato nelle presenti Condizioni Generali e quanto riportato nella Scheda di polizza, prevalgono queste ultime per quanto riguarda l'operatività delle singole garanzie.

Capitolo 1 – Responsabilità civile autoveicoli

1. Cosa assicuriamo

L'Assicuratore copre i rischi della responsabilità civile per i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza (assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 122 della Legge), da chiunque guidato, in aree pubbliche e private, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei massimali convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall'Assicurato a titolo di risarcimento.

La sosta, la fermata, la marcia del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.

Relativamente ai rimorchi e semirimorchi la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice e purché regolarmente parcheggiato secondo le norme del Codice della Strada.

Ambito territoriale: La garanzia vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, negli Stati aderenti all'Unione Europea, in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Serbia, Regno Unito, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord e, se munito di Carta Verde, per la circolazione negli Stati riportati nel documento e le cui sigle non siano annullate..

2. Massimali

I massimali per sinistro sono € 10.400.000 per tutti i danni per anno assicurativo indipendentemente dal numero di vittime o sinistri.

Questi importi rappresentano la massima esposizione dell'Assicuratore per ogni sinistro e comprendono capitale, interessi e spese.

3. Diritto di rivalsa

Nei casi di inoperatività della garanzia RCA previsti dal presente contratto, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste dal contratto, ai sensi dell'art. 144 del Codice.

Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal proprietario del veicolo (ovvero dal locatario in caso di veicolo in leasing o dall'usufruttuario o dall'acquirente con patto di riservato dominio o dall'intestatario temporaneo ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del Codice della strada), l'impresa può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario (ovvero del locatario, dell'usufruttuario o dell'acquirente o dell'intestatario temporaneo) ad eccezione delle ipotesi previste dall'articolo 122 del Codice, comma 1 e comma 3, nelle quali il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario.

4. Rinuncia alla rivalsa

L'Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa:

- in caso di sinistro cagionato da conducente con patente idonea ma scaduta da non più di 180 giorni, purché venga rinnovata entro 90 giorni dalla data del sinistro;
- per guida in stato di ebbrezza, purché il conducente non sia affetto da alcolismo cronico certificato;
- per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, limitando la rivalsa a € 5.000 indipendentemente dall'ammontare del danno, purché il conducente non sia affetto da tossicodipendenza certificata.

5. Estensioni di garanzia

הא | פ | לה | ה | צ | ג | א | י | ט | ש | ת | ו | פ | ל | ל | מ | ק | ל | ש | ל | פ | ק | ר | ש | ל | כ | א | כ | ל | ו | ת | צ | ב | ב | ט

Sono comprese nella garanzia RCA, :

Responsabilità civile per circolazione in aree private:

- danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private aperte alla circolazione (parcheggi, centri commerciali, aree di servizio, etc.)

Responsabilità civile per rimorchi e semirimorchi:

- danni causati da rimorchi, semirimorchi o carrelli appendice regolarmente agganciati al veicolo trattore indicato in polizza
- purché il veicolo trattore sia abilitato al traino secondo la carta di circolazione e la normativa vigente
- purché sia indicata in polizza la dicitura "Traino: compreso"

Responsabilità civile per operazioni di carico e scarico:

- danni causati involontariamente a terzi durante le operazioni di carico e scarico manuale delle merci dal e sul veicolo
- sono escluse le operazioni effettuate con mezzi o apparecchi meccanici
- sono esclusi i danni alle persone trasportate, alle merci trasportate, alle merci di terzi in consegna o custodia, alle persone che partecipano alle operazioni, nonché i danni al veicolo

Responsabilità civile delle persone trasportate:

- responsabilità civile delle persone regolarmente trasportate sul veicolo assicurato per danni involontariamente causati a terzi non trasportati, in occasione di eventi connessi alla circolazione del veicolo.

פ צ ל ק ש ט ט נ סק ש ת ד ק א ש ט ל ו ת ל כ ו ר ל פ ק ש ק פ ש ל א פ ר ב ט

ם ל ש ט א פ ת פ ר כ ל א ק כ ל ו כ ל ו ק ק א ק א ק י ט פ ש ת ו פ ל ל ל ש ק פ ש ל א פ ר

Oggetto della copertura: danni causati a terzi dalla fuoriuscita di sostanze solide, liquide e/o gassose dal veicolo durante la circolazione in aree private

- massimale: € 30.000 per sinistro
- sono escluse le sostanze pericolose, infiammabili, esplosive o inquinanti

Limiti e condizioni:

- la presente estensione opera nei limiti del predetto massimale
- restano ferme tutte le esclusioni specifiche della garanzia RCA

ק ק ש ט ד ד ל ר ק י ל ר ש ת ד ת ק א ט ד פ ל ת ק א ט ד ל ש ק פ ש ל א פ ר

Oggetto della copertura: L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile del proprietario e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, **fino alla concorrenza dei massimali previsti per la garanzia RCA.**

Esclusioni specifiche: Sono esclusi dalla presente estensione:

- danni alle persone trasportate sul veicolo e a coloro che prendono parte alle operazioni
- danni alle cose trasportate, in custodia, in consegna o soggette alle operazioni
- danni al veicolo
- danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo
- utilizzo dei mezzi meccanici in modo difforme dalle prescrizioni della carta di circolazione

Ambito territoriale: L'estensione è operante nell'ambito territoriale previsto per la garanzia RCA.

Massimali: La garanzia opera nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCA, senza cumulo.

6. Esclusioni specifiche per le garanzie di Responsabilità Civile

Oltre alle esclusioni generali indicate nel presente contratto, sono esclusi i sinistri:

1. Relativi al conducente e all'uso del veicolo:

- causati dal conducente che non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sempreché, al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l'abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
- causati dal conducente che guidi senza patente o con patente sospesa, revocata o non conforme al tipo di veicolo;
- causati dal conducente che guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest'ultimo non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempreché la presenza dell'istruttore sia prescritta dalla legge vigente;
- uso del veicolo per scopi diversi da quelli indicati nella carta di circolazione;
- se il Veicolo non è in regola con la revisione periodica;

2. Relativi alla natura dei danni:

- alle cose che al momento del sinistro si trovano sul veicolo;
- in caso di trasporto merci, danni alle cose trasportate o in consegna;
- alle cose di proprietà, in uso, custodia o possesso dell'assicurato;
- subiti dal conducente del veicolo assicurato;
- subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- verificatisi in conseguenza di amianto e materiali contenenti amianto;

3. Relativi ad attività e luoghi specifici:

- per i veicoli di servizio aeroportuale;
- per qualsiasi perdita che coinvolga direttamente o indirettamente un aeromobile; trasporto sostanze pericolose, infiammabili, esplosive, radioattive o inquinanti
- per i veicoli utilizzati in quelle aree dell'aeroporto verso le quali il pubblico non può circolare liberamente, diverse da quelle considerate strade pubbliche, salvo che non siano in possesso delle specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità o ente competente;
- per i veicoli su rotaia e non su strada;

4. Esclusioni specifiche per responsabilità:

- ogni responsabilità contrattuale e che non avrebbe avuto in assenza di tale accordo;
- ogni responsabilità per danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, salvo che si tratti di inquinamento causato da evento improvviso e accidentale;
- la responsabilità per danni derivanti dalla partecipazione ad atti criminosi;

5. Relativi al conducente responsabile e persone escluse:

- danni di qualsiasi natura subiti dal conducente responsabile dell'incidente;
- I danni materiali subiti dalle persone indicate all'articolo 129 del Codice delle Assicurazioni, ovvero:
 - a) proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario del veicolo;
 - b) coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente, del proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario del veicolo, nonché gli affiliati e gli altri parenti fino al 3° grado di tutti i predetti soggetti,

quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

- c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

6. Relativi ai danni indiretti:

- danni indiretti di qualsiasi natura, quali perdite di guadagno, mancato profitto, perdite di produzione, interruzioni di attività, perdite commerciali o finanziarie, anche se conseguenti a danni diretti coperti dalla garanzia danni morali e esistenziali, salvo quanto espressamente previsto dalla legge;

7. Relativi a rimorchi e semirimorchi:

- danni causati da rimorchi, semirimorchi o carrelli appendice non specificatamente assicurati nel presente contratto;
- danni causati durante le operazioni di aggancio e sgancio di rimorchi o semirimorchi quando effettuate da soggetti diversi dal conducente autorizzato;
- danni derivanti dal distacco accidentale di rimorchi o semirimorchi non correttamente agganciati secondo le norme del Codice della Strada;
- danni derivanti da rimorchi o semirimorchi quando sganciati dal veicolo trattore e utilizzati come depositi o magazzini;

8. Relativi al carico e alle operazioni:

- danni derivanti dallo spostamento, scivolamento o caduta del carico durante la circolazione, se dovuti a cattivo ancoraggio o sistemazione non conforme alle norme vigenti;
- danni causati durante le operazioni di carico e scarico quando effettuate con mezzi meccanici non specificatamente assicurati;

9. Particolari eventi eccezionali

- sinistri occorsi in occasione o conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, fuochi sotterranei;

Capitolo 2 – Responsabilità Civile

Incendio Terzi

1. Oggetto della garanzia, Modalità operativa e Massimali

Oggetto della garanzia: L'assicurazione copre la responsabilità civile per danni da incendio cagionati a terzi dal veicolo assicurato quando non è in circolazione o non è utilizzato in conformità alla sua funzione di mezzo di trasporto, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 184/2023.

Modalità di operatività:

a). **Garanzia automatica (se sottoscritta Responsabilità Civile Autoveicoli):** Se è stata sottoscritta la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli di cui al Capitolo 1, la presente garanzia opera automaticamente senza premio aggiuntivo, **fino alla concorrenza di € 100.000 per sinistro.**

b) **Garanzia autonoma (senza Responsabilità Civile Autoveicoli presso la nostra Compagnia):** La presente garanzia può essere sottoscritta autonomamente con pagamento del relativo premio, anche senza la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli. In tal caso:

- il massimale di € 100.000 per sinistro opera in via complementare rispetto ad eventuali altre coperture RC Incendio in essere presso altri assicuratori
- la garanzia si attiva esclusivamente per la parte eccedente i massimali di altre polizze RC Incendio
- non si applica la disciplina della responsabilità civile automobile di cui all'art. 122 e seguenti del Codice delle Assicurazioni

Precisazioni operative:

- la garanzia è specifica per i danni da incendio del veicolo e non rientra nell'ambito della responsabilità civile obbligatoria per la circolazione
- in caso di sinistro, l'intervento della presente garanzia è subordinato all'esaurimento di eventuali altre coperture RC Incendio
- il massimale di € 100.000 è per sinistro e per anno assicurativo

2. Ambito territoriale: La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, negli Stati aderenti all'Unione Europea, in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Serbia, Regno Unito, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord.

i

3. Esclusioni: Oltre alle esclusioni generali indicate nel presente contratto, si applicano alla presente garanzia:

- tutte le esclusioni specifiche previste per la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli di cui al Capitolo 1, anche nel caso in cui la RC Incendio sia sottoscritta autonomamente
- sono inoltre esclusi i danni rientranti nella disciplina della Responsabilità Civile Autoveicoli obbligatoria quando la presente garanzia sia sottoscritta autonomamente

- i danni alle cose di terzi in uso, custodia o possesso dell'Assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del Bene Assicurato;
- i danni da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.

In tali casi, l'Assicuratore ha diritto di surrogazione nei confronti dell'Assicurato per l'importo versato a titolo di risarcimento ai terzi danneggiati.

Non sono considerati terzi e, pertanto, sono esclusi dalla copertura assicurativa:

- Proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario
- Coniuge non separato, convivente, ascendenti, discendenti, parenti/affini entro 3° grado se conviventi
- Soci a responsabilità illimitata e persone in rapporti familiari

Capitolo 3 – Garanzie danni al veicolo

1. Incendio

Oggetto della garanzia

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti causati al veicolo da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- autocombustione.

Massimale: Valore economico del veicolo al momento del sinistro

Franchigia: Come indicato nella Scheda di polizza indicate nella scheda di Polizza

Estensioni di copertura

La garanzia è estesa ai danni causati al veicolo da:

- mezzi di salvataggio o demolizione utilizzati per circoscrivere o spegnere l'incendio;
- furto verificatosi in conseguenza dell'incendio;
- atti vandalici conseguenti all'incendio.

Obblighi dell'Assicurato in caso di Incendio:

- denunciare tempestivamente l'evento ai Vigili del Fuoco e/o alle Forze dell'Ordine quando richiesto dalla natura del sinistro;

- mantenere inalterato lo stato del veicolo e del luogo del sinistro fino all'intervento del perito, salvo necessità di sicurezza o disposizioni delle autorità;
- adottare tutte le misure necessarie per evitare o diminuire il danno, anche se non espressamente autorizzato dall'Assicuratore;
- fornire documentazione fotografica dettagliata dei danni subiti dal veicolo;
- fornire all'Assicuratore eventuali verbali delle autorità intervenute, perizie tecniche e ogni altro documento utile per l'accertamento delle cause del sinistro;
- collaborare attivamente con periti e investigatori per l'accertamento delle cause e delle circostanze dell'incendio;

dichiarare eventuali precedenti sinistri incendio sul medesimo veicolo o altri veicoli di proprietà.

Esclusioni specifiche per la garanzia Incendio

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio (salvo quanto previsto per la garanzia atti vandalici se sottoscritta);
- relativi ad atti dolosi di terzi;
- relativi ad atti vandalici (salvo quanto previsto per la garanzia atti vandalici se sottoscritta);
- dovuti a vizi propri della cosa assicurata o ad usura;
- alle parti elettriche ed elettroniche per cause inerenti al loro funzionamento, salvo che l'evento si estenda ad altre parti del veicolo.
- le bruciature causate dai fumatori e quelle occasionate da un eccesso di calore senza combustione;
- i danni causati da bruciature avvenute in assenza di incendio a causa di un fenomeno elettrico verificatosi in ogni caso;
- le esplosioni causate dalla dinamite o altro esplosivo simile, o qualsiasi altro prodotto combustibile trasportato nel veicolo;
- i danni subiti dall'apparecchiatura elettrica, risultanti dal suo solo funzionamento;
- causati da semplici bruciature o fenomeni elettrici non seguiti da incendio.

2. Furto e rapina

L'assicurazione copre:

- il furto totale del veicolo;
- la rapina del veicolo;
- i danni al veicolo derivanti da furto o rapina anche se il veicolo viene ritrovato;
- i danni al veicolo derivanti da tentato furto o tentata rapina.

Massimale: L'ammontare del Danno indennizzabile – fermo il limite del Valore assicurato – non potrà essere superiore al valore economico del veicolo al momento del sinistro
Franchigia: 10% del danno con il minimo di € 500 per ogni sinistro

Per l'operatività della garanzia sono obbligatorie le seguenti condizioni di sicurezza:

- installazione di dispositivi antifurto omologati;
- rimozione obbligatoria delle chiavi quando il veicolo è incustodito;
- per veicoli di valore superiore a € 100.000: sistema di localizzazione GPS attivo.

Obblighi dell'Assicurato in caso di furto o rapina

L'Assicurato deve:

- fare denuncia all'Autorità di Polizia **entro 24 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza dell'evento;**
- comunicare il sinistro all'Assicuratore **entro 3 giorni dalla conoscenza dell'evento;**
- consegnare all'Assicuratore tutte le chiavi e i dispositivi di apertura e avviamento in suo possesso;
- comunicare immediatamente all'Assicuratore l'eventuale ritrovamento del veicolo;
- fornire documentazione fotografica dei danni in caso di ritrovamento del veicolo o tentato furto;
- conservare il veicolo nello stato in cui si trova fino a perizia in caso di ritrovamento del veicolo o tentato furto.

Ritrovamento del veicolo

Se il veicolo viene ritrovato:

- **entro 30 giorni dal pagamento dell'indennizzo:** l'Assicurato può scegliere se tenere il veicolo (restituendo l'indennizzo) o lasciarlo all'Assicuratore;

Se l'Assicurato decide di lasciare il Veicolo all'Assicuratore, verrà data esecuzione al mandato irrevocabile e gratuito conferitogli dal medesimo Assicurato all'atto della liquidazione del danno, come previsto dall'Articolo 3.1 "Come si denuncia un Sinistro (Termine)", **con autorizzazione a trattenere, a titolo di restituzione dell'Indennizzo pagato, quanto ricavato dalla vendita.** Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del Veicolo ritrovato è superiore all'Indennizzo pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, l'Assicuratore procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato.

- **oltre 30 giorni dal pagamento dell'indennizzo:** il veicolo rimane di proprietà dell'Assicuratore.

Esclusioni specifiche per la garanzia Furto e Rapina

Sono esclusi i danni o le perdite risultanti da furto o tentativo di furto nei seguenti casi:

- i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o delle persone alle quali è affidato il veicolo assicurato;
- il veicolo è stato lasciato senza sorveglianza e/o senza persone a bordo con una o più portiere non chiuse a chiave;
- le chiavi di accensione sono state lasciate inserite o, in ogni caso, lasciate nel veicolo senza sorveglianza e/o senza persone a bordo;
- il veicolo è stato lasciato senza sorveglianza e/o senza persone a bordo con uno o più finestrini e/o il tetto apribile aperti;
- causati da persone che abitano con l'assicurato o suoi dipendenti, salvo il caso di rapina;
- quando non sono rispettate le condizioni di sicurezza obbligatorie sopra indicate.

3. Atti vandalici e sommosse

Oggetto della garanzia

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti causati al veicolo da:

- atti vandalici;
- tumulti popolari;
- scioperi;
- sommosse;
- atti di terrorismo;
- sabotaggio.

Massimale: Valore economico del veicolo al momento del sinistro

Franchigia: Come indicato nella Scheda di polizza del contratto

Cosa si intende per:

- Atti vandalici: atti di danneggiamento volontario compiuti da terzi;
- Tumulti popolari: manifestazioni di piazza che assumano carattere di violenza contro le cose;
- Scioperi: astensioni collettive dal lavoro che comportino atti di violenza;
- Sommosse: sollevazioni di popolo contro l'autorità costituita;
- Terrorismo: atti di violenza compiuti per finalità di eversione dell'ordine democratico;
- Sabotaggio: atti di danneggiamento volontario per finalità politiche o sindacali.

Obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- fare denuncia all'Autorità di Polizia competente **entro 24 ore dalla conoscenza dell'evento**;
- comunicare il sinistro all'Assicuratore **entro 3 giorni dalla conoscenza dell'evento**;
- fornire documentazione fotografica dei danni;
- conservare il veicolo nello stato in cui si trova fino a perizia.

Esclusioni specifiche per la garanzia Atti vandalici e sommosse

Sono esclusi i danni:

- causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;
- verificatisi durante la partecipazione attiva dell'assicurato agli eventi;
- causati da persone che abitano con l'assicurato o suoi dipendenti;
- dovuti a vizi propri della cosa assicurata o ad usura;
- alle parti elettriche ed elettroniche per cause inerenti al loro funzionamento, salvo che l'evento si estenda ad altre parti del veicolo;

4. Eventi naturali

Oggetto della garanzia

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti causati al veicolo da:

- grandine;
- uragano, tromba d'aria, tempesta;
- alluvione, inondazione;
- frana, smottamento;
- caduta di alberi, massi, ponti e altre strutture conseguente agli eventi naturali elencati.

Massimale: Valore economico del veicolo al momento del sinistro

Franchigia: Come indicato nella Scheda di polizza del contratto

•

Obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- comunicare il sinistro all'Assicuratore **entro 3 giorni dalla conoscenza dell'evento**;

- fornire documentazione fotografica dei danni;
- conservare il veicolo nello stato in cui si trova fino a perizia;
- fornire documentazione meteorologica ufficiale dell'evento quando disponibile.

Esclusioni specifiche per la garanzia Eventi naturali

Sono esclusi i danni:

- causati da cedimenti del terreno non conseguenti agli eventi garantiti;
- causati dall'azione graduale degli agenti atmosferici;
- dovuti a vizi propri della cosa assicurata o ad usura;
- alle parti elettriche ed elettroniche per cause inerenti al loro funzionamento, salvo che l'evento si estenda ad altre parti del veicolo;
- causati da persone che abitano con l'assicurato o suoi dipendenti.
- causati da acqua, grandine o neve che penetrano all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte o tetti aperti.
- Causato dai temporali.

5. Cristalli

Oggetto della garanzia

L'assicurazione copre la rottura delle seguenti parti del veicolo dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi:

- parabrezza;
- lunotto posteriore;
- cristalli laterali;
- tetto panoramico in cristallo.

Massimali e franchigia: Come indicato nella Scheda di polizza del contratto

Cosa si intende per:

- Rottura: frattura completa che compromette l'integrità strutturale del cristallo;
- Cristalli omologati: vetri conformi alle normative europee ECE-R43 e successive modifiche;
- Parabrezza: cristallo anteriore del veicolo;
- Lunotto: cristallo posteriore del veicolo.

Cosa comprende la garanzia:

- costo del cristallo omologato;
- manodopera per la sostituzione;
- smontaggio e rimontaggio di accessori necessari per la sostituzione.

Obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- comunicare il sinistro all'Assicuratore **entro 3 giorni dalla conoscenza dell'evento**;
- fornire documentazione fotografica del danno;
- utilizzare esclusivamente cristalli omologati per il tipo di veicolo;
- far eseguire la sostituzione presso officine autorizzate dall'Assicuratore quando previsto.

Esclusioni specifiche per la garanzia Cristalli

Sono esclusi i danni:

- a gruppi ottici, specchietti retrovisori (interni/esterni);
- provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli;
- al veicolo conseguenti alle operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli;
- consistenti in rigature, segnature, scheggiature, screpolature;
- esclusivamente di natura estetica che non compromettono la visibilità;
- causati da atti vandalici (salvo se è sottoscritta la relativa garanzia);
- evento o fatto coperto da altra garanzia operante nel presente contratto;
- rottura della parte superiore del tetto in cristallo;
- esclusivamente di natura estetica che non compromettono la funzionalità e la sicurezza del cristallo;

6. Kasko – Collisione (opzionale)

Oggetto della garanzia

La garanzia, acquistabile con pagamento di premio aggiuntivo, copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo e dai suoi accessori a seguito di:

- collisione con altri veicoli identificati;
- urto contro ostacoli fissi;
- ribaltamento;
- uscita di strada;

- investimento di animali;
- caduta in fossi, canali, corsi d'acqua.

Massimale e Franchigia: Come indicato nella Scheda di polizza del contratto

Cosa si intende per:

- Collisione: urto del veicolo contro altri veicoli identificati;
- Urto: impatto del veicolo contro ostacoli fissi;
- Ribaltamento: capovolgimento del veicolo;
- Uscita di strada: abbandono involontario della carreggiata;
- Investimento di animali: impatto con animali domestici o selvatici;
- Accessori: equipaggiamenti aggiuntivi rispetto alla dotazione di serie, purché previsti nel catalogo ufficiale del costruttore e stabilmente fissati al veicolo.

Modalità di indennizzo

- Rimborso con applicazione del deprezzamento per il costo dei materiali e rimborso della manodopera necessaria per la riparazione;
- **Eccezioni: pneumatici, batterie, parti meccaniche in rotazione (blocco motore e cambio) soggetti a normale deprezzamento;**
- Deroga per veicoli nuovi: per veicoli fino a 5 anni di età, nessun deprezzamento applicato anche per le parti sopra indicate (pneumatici, batterie, parti meccaniche in rotazione (blocco motore e cambio));
- **Limite massimo: valore economico del veicolo al momento del sinistro.**

Obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- comunicare il sinistro all'Assicuratore **entro 3 giorni dalla conoscenza dell'evento;**
- fornire documentazione fotografica dei danni;
- conservare il veicolo nello stato in cui si trova fino a perizia;
- in caso di collisione, fornire i dati del veicolo identificato coinvolto.

Esclusioni specifiche per la garanzia Kasko-Collisione

Sono esclusi i danni:

- causati da conducente in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- causati da conducente non abilitato alla guida;

- verificatisi su piste, circuiti, aree di prova;
- causati intenzionalmente dall'assicurato;
- verificatisi durante operazioni di carico/scarico;
- causati da vizi propri del veicolo;
- conseguenti a modifiche non autorizzate del veicolo;
- spese per modifiche o aggiunte apportate al veicolo durante le riparazioni.

7. Esclusioni specifiche ed esaustive applicabili alle garanzie danni

Oltre alle esclusioni previste dalle singole garanzie danni sopra indicate, l'assicurazione non copre altresì i danni e/o le perdite conseguenti a:

1. Eventi non coperti e limitazioni finanziarie

- prodotti da eventi diversi dai rischi espressamente coperti dalle singole garanzie danni;
- perdita di godimento o uso del veicolo assicurato e della sua svalutazione;
- spese legali di qualsiasi natura;
- perdita di godimento o uso del veicolo;
- deprezzamento del veicolo;
- spese legali di qualsiasi natura.

2. Apparecchiature e accessori

- riguardanti radiotelefoni e telefoni cellulari o satellitari, anche se fissati permanentemente al veicolo;
- riguardanti accessori fuori serie, equipaggiamenti audiovisivi fuori serie e optional la cui presenza non può essere attestata o che, se attestata, non sono fissati permanentemente al veicolo;

3. Usura e deterioramento

- risultanti da deterioramento, usura, ruggine, semplici graffi sui vetri o vizi nascosti del veicolo e/o delle parti assicurate;
- che si verificano durante lavori di manutenzione, riparazione o rimessa in stato del veicolo assicurato;

4. Trasporti e operazioni

- causati dalle merci o dagli animali trasportati sul veicolo, nonché dalle operazioni di carico e scarico;
- agli animali, merci, vestiti, bagagli e oggetti trasportati in generale, anche se in uso, custodia o possesso del contraente e dell'assicurato;5. Conformità del veicolo
- verificatisi quando il veicolo non è munito di certificato di revisione periodica in corso di validità al momento del sinistro, come previsto dal Codice della Strada;
- verificatisi quando il veicolo non rispetta le prescrizioni della carta di circolazione;

8. Criteri di liquidazione dei danni

Determinazione dell'indennizzo

L'indennizzo è determinato secondo i seguenti criteri:

Per danni parziali:

- costo delle riparazioni e/o sostituzioni necessarie per riportare il veicolo allo stato precedente il sinistro;
- se non diversamente previsto dalle singole garanzie, le parti del veicolo non riparabili o sottratte e sostituite con parti nuove, saranno liquidate senza tenere conto del degrado dovuto a vetustà o usura, ad eccezione delle parti elettriche o meccaniche (es. batteria, ammortizzatori, linea di scarico, motore, ecc.) per le quali il degrado/usura è applicato;
- deduzione del valore dei materiali recuperabili;
- applicazione della franchigia o dello scoperto previsti.

Degrado d'uso per parti elettriche/meccaniche:

- 0% nei primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione;
- 5% da 7 a 12 mesi; 10% da 13 a 18 mesi; 15% da 19 a 24 mesi;
- 20% da 25 a 30 mesi; 25% da 31 a 36 mesi; 30% da 37 a 42 mesi;
- 40% da 43 a 48 mesi; 50% da 49 a 60 mesi; 60% da 61 mesi in poi.

Per danni totali:

Il veicolo si considera totalmente distrutto quando:

- il costo delle riparazioni è pari o superiore al valore economico del veicolo;
- il veicolo è irrecuperabile (furto senza ritrovamento, distruzione completa).

Indennizzo danno totale:

L'indennizzo è pari al valore economico del veicolo al momento del sinistro, dedotti:

- il valore del relitto;
- la franchigia prevista.

Determinazione del valore economico del veicolo

Il valore economico è determinato:

- sulla base delle quotazioni Eurotax Giallo o riviste specializzate;
- considerando marca, modello, tipo, anno di immatricolazione, chilometraggio, condizioni generali;
- tenendo conto di eventuali optional e accessori regolarmente fatturati.

Trattamento IVA:

- Si tiene conto dell'IVA nella misura in cui l'Assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato;
- Per veicoli in leasing: IVA riconosciuta in proporzione ai canoni pagati dal conduttore.

Criteri particolari

- **Accessori non di serie:** inclusi solo se il loro valore è presente nel valore assicurato e comprovato da fattura d'acquisto;
- **Veicoli modificati:** si considera il valore del veicolo originale più il valore delle modifiche regolarmente omologate;
- **Regola proporzionale:** si applica quando la somma assicurata risulta inferiore al valore economico del veicolo al momento del sinistro per una differenza superiore al 20%.
- In caso di applicazione della regola proporzionale, l'indennizzo per i danni parziali sarà calcolato secondo la seguente formula:
- **Indennizzo = (Somma Assicurata ÷ Valore Economico del Veicolo) × Importo del Danno**
- *Esempio pratico:*
- *Veicolo assicurato per: €15.000*
- *Valore economico al momento del sinistro: €20.000*
- *Differenza: 25% (superiore alla soglia del 20%)*
- *Danno subito: €4.000*
- *Calcolo dell'indennizzo: €15.000 ÷ €20.000 × €4.000 = €3.000*
- *L'assicurato riceverà un indennizzo di €3.000 invece dei €4.000 del danno effettivo.*

- **Nota importante:** La regola proporzionale non si applica in caso di danno totale, furto totale o incendio totale del veicolo, per i quali l'indennizzo è comunque limitato alla somma assicurata.

Esclusioni dall'indennizzo:

- spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione;
- spese di custodia;
- danni da deprezzamento e da mancato godimento o uso;
- pregiudizi di natura fiscale.

Procedura di liquidazione

- L'Assicuratore può procedere alla liquidazione mediante periti di fiducia;
- L'Assicurato può richiedere perizia contrattuale in caso di disaccordo;
- Il pagamento avviene entro 30 giorni dalla definizione del danno;

Capitolo 4 – Infortuni del conducente

1. Cosa assicuriamo

La garanzia copre il legittimo conducente del veicolo assicurato dagli infortuni che possa subire:

- durante la circolazione sia su area pubblica che privata;
- in caso di fermo per avaria, durante le operazioni necessarie per mettere il veicolo in condizione di marcia;
- in occasione della salita e della discesa dal veicolo.

Definizione di infortunio

Per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente.

Conducente assicurato

È considerato conducente assicurato chi:

- è alla guida del veicolo con il consenso del proprietario;
- è in possesso di patente di guida valida ed idonea;
- rispetta le prescrizioni della patente stessa.

2. Somme assicurate e prestazioni

Somme assicurate disponibili:

- € 60.000
- € 80.000
- € 100.000

Prestazioni:

Morte In caso di morte conseguente ad infortunio, viene corrisposto il 100% della somma assicurata ai beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi legittimi.

Invalidità permanente In caso di invalidità permanente conseguente ad infortunio, viene corrisposta una percentuale della somma assicurata pari al grado di invalidità accertato, con le seguenti modalità:

Franchigia: 5% - non si fa luogo ad indennizzo per invalidità inferiore al 5%

Tabella delle invalidità (principali voci):

- Perdita totale della vista di un occhio: 35%
- Perdita totale della vista di entrambi gli occhi: 100%
- Perdita dell'udito completa di un orecchio: 15%
- Perdita dell'udito completa di entrambi gli orecchi: 60%
- Perdita della parola: 60%
- Perdita di una mano: 60%
- Perdita di entrambe le mani: 100%
- Perdita di un piede: 50%
- Perdita di entrambi i piedi: 100%

Criteri di liquidazione:

- L'invalidità è accertata mediante visita medico-legale;
- La liquidazione avviene dopo la stabilizzazione del quadro clinico;
- In caso di invalidità preesistente, si indennizza solo l'aggravamento;
- Per invalidità multiple si applica la formula: $IP = (a+b) - (a \times b / 100)$.

"a" = percentuale della prima invalidità permanente

"b" = percentuale della seconda invalidità permanente

IP = percentuale totale di invalidità permanente risultante

Esempio: Prima invalidità 20%, seconda invalidità 15%

Calcolo: $(20+15) - (20 \times 15 / 100) = 35 - 3 = 32\%$

Tale formula è conforme alla prassi INAIL e alle tabelle delle menomazioni di cui al D.M. 12 luglio 2000.

Estensioni di copertura La garanzia opera anche per infortuni occorsi mentre il Conducente si trova alla guida del veicolo in caso di:

- colpa grave dell'assicurato;
- aggressioni, atti di terrorismo, tumulti popolari (purché non vi abbia preso parte attiva);
- atti compiuti per dovere di solidarietà umana o legittima difesa;
- asfissia non dipendente da malattia;
- avvelenamento acuto da ingestione o assorbimento di sostanze;
- annegamento, assideramento, congelamento, colpi di sole o calore.

3. Liquidazione degli indennizzi

Denuncia dell'infortunio L'infortunio deve essere denunciato entro 10 giorni da quando se ne è avuta conoscenza, indicando:

- luogo, giorno ed ora dell'evento;
- cause e modalità dell'evento;
- conseguenze conosciute o presunte.

Accertamento del danno L'Assicuratore ha il diritto di:

- far visitare l'infortunato dai propri medici di fiducia;
- richiedere la documentazione sanitaria;
- procedere ad autopsia in caso di morte (salvo opposizione degli aventi diritto).

Pagamento degli indennizzi

- **Per morte:** entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa;
- **Per invalidità permanente:** entro 30 giorni dall'accertamento definitivo del grado di invalidità a seguito della stabilizzazione dei postumi permanenti.

Perizia contrattuale In caso di disaccordo sull'indennizzabilità del sinistro o sull'entità dell'invalidità, ciascuna delle parti può richiedere che la decisione sia demandata a due

medici, uno per parte, i quali, se non si accordano, ne scelgono un terzo. La decisione presa a maggioranza è vincolante per le parti.

4. Esclusioni specifiche alla garanzia Infortuni del conducente

La garanzia non opera per infortuni:

Relativi al conducente:

- subiti da conducente non abilitato alla guida;
- subiti da conducente con patente scaduta, sospesa o revocata;
- subiti da conducente in stato di ebbrezza;
- subiti da conducente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;

Relativi alle circostanze:

- verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive;
- verificatisi durante l'uso del veicolo per scopi diversi da quelli indicati nella carta di circolazione;
- causati da atti dolosi del conducente;
- conseguenti a malore, colpo apoplettico, sincope;

d) Relativi a specifiche condizioni:

- derivanti da intossicazioni acute o croniche;
- conseguenti ad operazioni chirurgiche non rese necessarie dall'infortunio;
- derivanti da cure mediche non conseguenti all'infortunio;
- causati da malattie di qualsiasi genere.

Capitolo 5 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

1. Relativi all'uso del veicolo:

- verificatisi quando il veicolo è condotto da persona non abilitata alla guida;
- verificatisi quando il veicolo è condotto da persona in stato di ebbrezza;

- verificatisi quando il veicolo è condotto da persona sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- causati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive;
- verificatisi durante l'uso del veicolo per scopi diversi da quelli indicati nella carta di circolazione;
- verificatisi durante l'uso del veicolo in aree aeroportuali dove normalmente atterrano, decollano, si muovono o parcheggiano aeromobili;
- L'assicurazione non copre: gli apparecchi audiovisivi quali radio, radiotelefoni, televisori, telefoni cellulari o satellitari, lettori CD, registratori, anche se fissati permanentemente al veicolo.

I veicoli il cui valore supera i 300.000 € non possono essere assicurati con il contratto.2.

Relativi alla natura dei danni:

- dolo del conducente, del proprietario o del contraente
- dovuti ad usura, corrosione, ossidazione, difetti di fabbricazione;
- conseguenti a riparazioni o modifiche non autorizzate;
- alle parti meccaniche per usura o difetti;
- causati da sovraccarico oltre i limiti stabiliti;
- danni indiretti di qualsiasi natura, quali perdite di guadagno, mancato profitto, perdite di produzione, interruzioni di attività, perdite commerciali o finanziarie, anche se conseguenti a danni diretti coperti dalla garanzia, salvo nel caso in cui siamo obbligati a risarcire terzi in virtù di un obbligo legale (non contrattuale).;

3. Relativi ad eventi eccezionali:

- causati da guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità;
- causati da ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare;
- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti;
- causati da fuochi sotterranei;
- causati da onde di pressione generate da aeromobili e altri oggetti volanti che viaggiano a velocità pari o superiore a quella del suono;
- causati da attacchi chimici o biologici.

4. Relativi alle cose trasportate:

- causati ad animali, merci, indumenti, bagagli;
- alle cose trasportate in genere;

qualsiasi danno e responsabilità connessi al trasporto di sostanze pericolose, infiammabili, esplosive, radioattive o inquinanti⁵. Relativi a specifiche situazioni:

- causati da funghi, muffe, micotossine, spore;
- causati da inquinamento o contaminazione, salvo che siano causati da un incidente improvviso, identificabile, imprevisto e accidentale verificatosi durante il periodo di assicurazione;
- verificatisi durante operazioni di manutenzione o riparazione;
- causati da liquidi trasportati (salvo carburante per il funzionamento).

Capitolo 6 – Sinistri

1. Obblighi in caso di sinistro

Denuncia del sinistro Se non diversamente previsto dalle singole garanzie, l'Assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza o ne ha avuto la possibilità, fornendo:

- generalità complete dei soggetti coinvolti;
- descrizione dettagliata dell'evento;
- indicazione di eventuali testimoni;
- copia dei documenti di guida e circolazione;
- eventuale verbale delle Autorità intervenute.

Modalità di denuncia:

- telefonando al numero [+39 02.465.488.700](tel:+3902465488700);
- inviando una mail a wakam@multiserass.com.

Documentazione da allegare:

Per sinistri RCA:

- Modulo di constatazione amichevole compilato;
- Copia della patente di guida;
- Copia della carta di circolazione;
- Eventuale richiesta danni ricevuta da terzi;
- Documentazione fotografica del luogo del sinistro e dei danni del veicolo e dei beni danneggiati.

Per sinistri danni al veicolo:

- Denuncia all'Autorità di Polizia (per furto, rapina, atti vandalici);
- Preventivi di riparazione;
- Documentazione fotografica dei danni;
- Fatture di eventuali spese sostenute.

Obblighi di comportamento L'Assicurato deve:

- adoperarsi per evitare o diminuire il danno;
- non riconoscere la propria responsabilità;
- non transigere senza autorizzazione scritta dell'Assicuratore;
- fornire all'Assicuratore tutti i documenti e le informazioni richieste;
- permettere all'Assicuratore le indagini e gli accertamenti necessari.

Conseguenze dell'inadempimento L'inadempimento doloso degli obblighi comporta la perdita del diritto all'indennizzo. L'inadempimento colposo comporta la riduzione dell'indennizzo in proporzione al pregiudizio sofferto.

2. Gestione dei sinistri Responsabilità civile autoveicoli

Procedura di risarcimento diretto Per i sinistri che rientrano nella procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice delle Assicurazioni), l'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla propria compagnia che provvederà al risarcimento anche se responsabile del sinistro.

Condizioni per il risarcimento diretto:

- sinistro tra due veicoli a motore;
- entrambi assicurati e immatricolati in Italia;
- sinistro avvenuto in Italia, Stato Città del Vaticano, San Marino;
- non coinvolgimento di pedoni.

La richiesta di risarcimento deve essere inviata per iscritto al Rappresentante per la Gestione dei Sinistri tramite raccomandata A.R. o PEC:

- MSA – Multi Serass S.r.l.
Via Sangro, 15 – 20132 Milano
PEC: wakam@multiserass.com

Gestione ordinaria Per tutti gli altri sinistri:

- l'Assicurato deve rivolgersi all'Impresa di assicurazione del responsabile civile per richiedere il risarcimento dei danni subiti
- le richieste danni svolte dai terzi danneggiati nei confronti dell'assicurato saranno gestiti dall'Assicuratore che:

- assume la gestione della pratica;
- nomina periti e legali di fiducia;
- mantiene informato l'Assicurato sull'evolversi della pratica;
- provvede al pagamento dei terzi danneggiati nei limiti del massimale.

Diritto di rivalsa L'Assicuratore si riserva il diritto di rivalsa nei casi previsti dalla legge e dal contratto, in particolare per:

- guida con patente non valida;
- guida in stato di ebbrezza oltre i limiti di rinuncia;
- guida sotto effetto di stupefacenti oltre i limiti di limitazione;
- partecipazione a gare o competizioni;
- uso del veicolo non conforme alla carta di circolazione.

3. Gestione dei sinistri danni al veicolo

Valutazione del danno L'Assicuratore procede alla valutazione del danno mediante:

- sopralluogo di periti di fiducia;
- acquisizione di preventivi da officine autorizzate;
- consultazione di banche dati specializzate per la valutazione;
- eventuale consultazione di esperti per casi particolari.

Modalità di riparazione

Riparazione libera:

- L'Assicurato sceglie liberamente l'officina;
- Per danni di importo superiore a € 1.500,00, l'Assicurato deve presentare almeno due preventivi; per danni di importo inferiore, un solo preventivo è sufficiente;
- L'Assicuratore ha facoltà di far eseguire una perizia da parte di un proprio esperto entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di sinistro completa di preventivo/i;
- L'indennizzo è determinato sulla base del preventivo più conveniente tra quelli presentati, previa approvazione da parte dell'Assicuratore e tenuto conto delle valutazioni del fiduciario tecnico;
- L'Assicurato non deve procedere alla riparazione prima di aver ricevuto l'approvazione scritta dell'Assicuratore. Qualora tale approvazione non pervenga entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione del/dei preventivo/i, l'Assicurato sarà libero di procedere alla riparazione;

Il pagamento avviene direttamente all'Assicurato dopo l'effettiva riparazione, previa presentazione della fattura, **dedotta l'eventuale franchigia prevista in Polizza**. **Casi particolari:**

Veicoli di importazione:

- Per i veicoli di importazione, la valutazione segue gli stessi criteri applicati ai veicoli nazionali, utilizzando le quotazioni Eurotax o, in mancanza, le riviste specializzate del settore automobilistico.
- In caso di comprovata maggiore difficoltà di reperimento di ricambi originali, documentata da preventivi ufficiali, può essere riconosciuto un indennizzo aggiuntivo nei limiti del maggior costo effettivamente sostenuto, previa approvazione dell'Assicuratore.

Il tutto nei limiti del valore economico del veicolo al momento del sinistro. Veicoli storici o d'epoca:

- La valutazione è effettuata da periti specializzati;
- Si tiene conto del valore collezionistico.

Veicoli modificati:

- Si considera il valore delle modifiche regolarmente omologate;
- Le modificazioni non omologate non sono indennizzabili.

4. Perizia contrattuale

Diritto alla perizia contrattuale In caso di disaccordo tra l'Assicuratore e l'Assicurato circa:

- l'indennizzabilità del sinistro;
- l'entità del danno;
- l'applicazione delle franchigie;

ciascuna delle parti ha diritto di richiedere una perizia contrattuale.

Nomina dei periti

- Ogni parte nomina il proprio perito;
- I due periti, se non si accordano, nominano un terzo perito;
- La decisione presa a maggioranza è vincolante per entrambe le parti.

Spese della perizia

- Ciascuna parte sostiene le spese del proprio perito;
- Le spese del terzo perito sono ripartite al 50% tra le parti;

- Se la perizia accerta un importo superiore a quello offerto dall'Assicuratore, le spese sono a carico di quest'ultimo.

Sede della perizia La perizia si svolge nel comune sede di Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato (per infortuni del conducente) o nel luogo di custodia del veicolo (per danni materiali).

Capitolo 7 – Norme Finali

1. Surrogazione

L'Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell'indennizzo pagato, in tutti i diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili del sinistro.

L'Assicurato deve fornire all'Assicuratore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'esercizio del diritto di surrogazione e compiere le azioni necessarie per conservare tali diritti.

L'Assicurato è responsabile verso l'Assicuratore dei pregiudizi derivanti dalla violazione di tali obblighi.

2. Trattamento dei dati personali

Nel contesto del presente Contratto, e per garantirne il corretto funzionamento, Wakam e il suo partner distributore Le chiedono di comunicare dati che La riguardano. Questi dati hanno carattere personale.

Quali disposizioni normative Wakam si impegna a rispettare?

Wakam e il suo partner distributore si impegnano a rispettare la normativa che protegge i dati personali, in particolare:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.
- Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al GDPR.

Chi siamo:

Wakam è una società anonima con capitale sociale di € 5.432.928, iscritta al Registro delle imprese di Parigi con il n. 562 117 085, con sede legale in 120-122 rue Réaumur, 75002 Parigi, Francia.

Informazioni relative al titolare della polizza assicurativa:

- Numero della polizza assicurativa

- Numero di conto bancario
- Dati della carta di pagamento
- Fatturazione e storico dei pagamenti

Obblighi legali

Trattiamo i Suoi dati per lottare contro le frodi assicurative e il riciclaggio di denaro.

Informazioni relative alla Sua identità:

- Nome e cognome
- Indirizzo postale
- Numero di telefono
- Indirizzo e-mail

Controllo e sorveglianza dei rischi

Trattiamo i Suoi dati per:

- Impedire le attività fraudolente
- Recuperare le somme che ci sono dovute

Richiediamo un documento d'identità dell'assicurato al fine di identificarlo con certezza.

Esempio

Informazioni relative ai beni coperti:

Alcune informazioni relative al Suo *Veicolo* e ai suoi accessori permettono di identificare indirettamente l'assicurato.

Informazioni relative ai sinistri:

- Numero di sinistro
- Data, motivo e dettagli del sinistro
- Storico delle chiamate
- Numero di polizza assicurativa
- Documenti di supporto associati al sinistro

Statistiche e studi

Trattiamo i Suoi dati anonimizzandoli per migliorare le nostre offerte e i nostri servizi.

*Studiando gli usi del **veicolo**, possiamo comprendere meglio le esigenze degli assicurati.*

Esempio

Informazioni relative ai reclami:

- Numero di reclamo
- Data, motivo e dettagli del reclamo
- Storico delle chiamate
- Numero della polizza assicurativa
- Documenti di supporto associati al reclamo

Funzionamento del Suo contratto

Trattiamo i Suoi dati per:

- Gestire il Suo contratto, i sinistri e i reclami
- Far valere le garanzie del contratto

Recuperare le somme a noi dovute

*Richiediamo la fattura d'acquisto del **Veicolo** al fine di indennizzarla al suo giusto valore in caso di danni materiali.*

Esempio

I Suoi dati personali

Quali sono le diverse categorie di dati raccolti?

Tuttavia, per far valere i Suoi diritti e facilitare l'indennizzo in caso di *Sinistro*, possiamo avere la necessità di raccogliere dati supplementari quali dati personali sensibili, ad esempio dati sanitari necessari alla Sua copertura mediante la garanzia danni corporali.

Lei ha il diritto di rifiutarsi di trasmetterci i dati che Le chiediamo, ma ciò può impedirci di indennizzarla rapidamente.

Per saperne di più sul Suo diritto a non comunicare i Suoi dati, consulti il sito del Garante per la protezione dei dati personali.

I miei dati possono essere divulgati?

Per la corretta gestione del Contratto, i Suoi dati personali possono essere trasmessi ai seguenti interlocutori, che ne fanno un uso conforme alla normativa applicabile:

- Le società del nostro gruppo quali la nostra casa madre e le società ad essa affiliate
- I nostri fornitori di servizi e responsabili del trattamento, per le esigenze di gestione ed esecuzione del Suo Contratto, ad esempio il gestore che effettua il rimborso dei *Sinistri*
- Altre compagnie di assicurazione o riassicuratori

- Le autorità pubbliche, al fine di prevenire o rilevare frodi o altre attività criminali e per conformarci alla legge

Per quanto tempo sono conservati i miei dati?

I Suoi dati personali sono conservati per un periodo che corrisponde strettamente alla durata del Suo Contratto, secondo la nostra politica di conservazione dei dati disponibile su:

→ <https://www.wakam.com/politique-de-confidentialite/>

Oltre tale termine, i Suoi dati personali possono essere conservati per un periodo più lungo per finalità specificate dalla legge, ad esempio per rispettare i termini di prescrizione.

Quali sono i diritti relativi ai miei dati personali?

La normativa relativa alla protezione dei dati Le conferisce i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità dei Suoi dati personali, non essere sottoposto a decisioni automatizzate (inclusa la profilazione), dare direttive relative al destino dei Suoi dati personali dopo la Sua morte.

L'esercizio di questi diritti non è tuttavia assoluto ed è soggetto alle limitazioni previste dalla legge applicabile.

Come esercitare i miei diritti?

Per ottenere una copia dei Suoi dati personali o informazioni sul loro utilizzo:

→ Invii una lettera a:

Responsabile della Protezione dei Dati di Wakam

120-122 rue Réaumur

75002 Parigi, Francia

→ Oppure invii un'e-mail a:

dpo@wakam.com

Come presentare un reclamo?

Per presentare un reclamo in caso di violazione della normativa sulla privacy, invii una lettera a:

Garante per la protezione dei dati personali

Piazza Venezia n. 11

00187 Roma

Tel: (+39) 06.696771

E-mail: protocollo@gpdp.it

PEC: protocollo@pec.gpdp.it

Sito web: www.garanteprivacy.it

Il reclamo può essere presentato:

- Per lettera raccomandata all'indirizzo sopra indicato
- Via e-mail agli indirizzi sopra indicati
- Tramite il modulo disponibile sul sito web del Garante

3. Reclami e procedure alternative di risoluzione delle controversie

Reclami In caso di controversie è possibile presentare reclamo a:

1. All'Assicuratore: WAKAM

120-122 rue de Réaumur – 75002 Paris, Francia

Per i sinistri:

- telefonando al numero : 02465488700
- inviando una mail: wakam@multiseras.com

La denuncia telefonica assolve all'obbligo di informare la Compagnia dell'avvenuto Sinistro.

Per il rapporto assicurativo scrivendo a:

Email: plussimpleagency@pec.it

2. All'IVASS: IVASS – Servizio Reclami

Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma

Tel: 800 486661

Email: ivass@pec.ivass.it

Procedure alternative Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è possibile ricorrere a:

1. Mediazione (obbligatoria): Presso organismi di mediazione accreditati presso il Ministero della Giustizia

2. Negoziazione assistita (obbligatoria per sinistri RCA): Tramite avvocati delle parti

3. Conciliazione paritetica: ANIA – Associazioni Consumatori

4. Risoluzione controversie transfrontaliere: FIN-NET per controversie con assicuratori di altri Paesi UE

Legge applicabile Il contratto è regolato dalla legge italiana.

Moduli e allegati

Allegato A – Tabella riassuntiva garanzie e massimali

Allegato B - Modulo di denuncia sinistri

Allegato C - Scheda informativa sui servizi offerti

Allegato D - Informazioni sui costi

Il presente documento è composto da 51 pagine

Data di redazione: 2025.11

Versione: Version 1

ATTENZIONE: Le presenti Condizioni Generali devono essere lette congiuntamente alla Scheda di polizza che specificano le garanzie effettivamente sottoscritte, i massimali, le franchigie e tutte le caratteristiche specifiche del contratto.

IMPORTANTE: Solo le garanzie espressamente richiamate nella Scheda di polizza sono operanti.

A CHI E' RIVOLTO IL PRODOTTO

Il prodotto PLUS SIMPLE TRUCKS è rivolto ad imprese di trasporto e logistica, artigiani, commercianti e conducenti professionali autonomi proprietari (o locatari in caso di leasing) di veicoli commerciali.

Veicoli assicurabili: autocarri, trattori stradali, veicoli speciali ad uso professionale e commerciale di valore fino a € 300.000 (per garanzie CVT).

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

La copertura decorre dalle ore 24:00 della data indicata in polizza.

In ogni caso, l'efficacia delle garanzie è subordinata al pagamento del premio, che fa decorrere le coperture dalle ore 24 del giorno dell'avvenuto pagamento, se successivo a quanto sopra indicato.

La validità del contratto è di 12 mesi dalla decorrenza indicata in polizza e per tutta la sua durata.

Il pagamento del premio può essere effettuato tramite:

- Assegni bancari/postali/circolari intestati all'intermediario o alla Società (con riserva di verifica e salvo buon fine)
- Ordini di bonifico, mezzi di pagamento bancario/postale
- Sistemi di pagamento elettronico
- Denaro contante (nei limiti di legge).

Il pagamento del premio può avvenire con frazionamento:

- Annuale: Premio intero alla sottoscrizione
- Semestrale: 50% alla sottoscrizione, saldo al 6° mese

CESSAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato. L'Assicuratore comunica la scadenza con preavviso di almeno 30 giorni.

Il contraente può esercitare il **diritto di ripensamento** entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto in caso di vendita a distanza (art. 182 e ss. del Codice delle Assicurazioni Private e artt. 52 e ss. Del Codice del Consumo, ove applicabile).

Risoluzione anticipata

È prevista la possibilità di risoluzione anticipata del contratto, in assenza di sinistri risarcibili denunciati e con rimborso della parte di premio per periodo residuo (al netto delle imposte) nei seguenti casi:

- Vendita o conto vendita del veicolo
- Demolizione, esportazione o distruzione
- Furto o rapina del veicolo.

Recesso dopo sinistro

Possibile per l'assicuratore entro 60 giorni dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo tramite comunicazione scritta e con effetto a 30 giorni dalla stessa.

Recesso per modifiche contrattuali

Possibile per il contraente in caso di modifiche sfavorevoli proposte dalla Società ed entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione delle stesse.

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

La Compagnia assicura, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione per danni involontariamente causati a terzi.

Massimali di garanzia

Il massimale è pari a € 10.400.000,00.

PRINCIPALI ESTENSIONI DI GARANZIA (sempre operanti)

Danni a Terzi - Lesioni Personali e Danni Materiali

Sono coperti i casi di lesioni personali e danni materiali a terzi in territorio italiano, UE e Paesi Carta Verde, senza alcuna franchigia e con massimale unico di € 10.400.000 per sinistro.

Responsabilità Civile Incendio a Terzi

La copertura aggiuntiva opera in eccesso della copertura base MTPL, senza alcuna franchigia e con massimale base (obbligatorio) di € 100.000, al quale è possibile aggiungere (secondo rischio) un massimale di ulteriori € 100.000.

Responsabilità Civile Carico e Scarico con Mezzi Meccanici

È coperta la RC durante operazioni di carico/scarico con mezzi meccanici, senza alcuna franchigia e con massimale € 10.400.000.

Rinuncia alla Rivalsa per Guida in Stato di Ebbrezza/Sostanze Stupefacenti

Sono previste da parte della Società la rinuncia totale alla rivalsa per guida sotto effetto di alcol (salvo alcolismo cronico certificato) e la rivalsa limitata a € 5.000 per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti (salvo tossicodipendenza certificata), con lo stesso massimale della garanzia rca (€ 10.400.000).

LIMITI ED ESCLUSIONI

Esclusioni valide per tutte le garanzie R.C.

L'assicurazione non comprende:

- Qualsiasi sinistro se il conducente non possiede patente valida e non rispetta le condizioni e i limiti della patente di guida
- Qualsiasi sinistro se il veicolo viene guidato o utilizzato per scopi non descritti nel certificato di assicurazione
- Danni causati durante gare automobilistiche, prove di velocità, test su circuiti
- Qualsiasi responsabilità che l'assicurato ha in base ad un accordo che non avrebbe avuto se l'accordo non fosse esistito (responsabilità contrattuale)
- Se l'assicurato ha diritto a richiedere risarcimento o è coperto da altra polizza
- Qualsiasi perdita, danno o responsabilità legale causata direttamente o indirettamente da guerra, rivolta, rivoluzione, atto di terrorismo o evento simile
- Perdite causate da o che si verificano durante o come risultato di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (dichiarate o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato
- Qualsiasi perdita, danno o responsabilità causata direttamente da onde di pressione di aeromobili e altri oggetti volanti che viaggiano alla velocità del suono o superiore
- Qualsiasi perdita, danno o responsabilità causata da terremoto o incendio sotterraneo
- Radiazioni ionizzanti o contaminazione da radioattività da combustibile nucleare irradiato
- Qualsiasi perdita, danno o responsabilità causata da inquinamento o contaminazione, a meno che

- non sia causata da un incidente improvviso, identificabile, inaspettato e accidentale
- Qualsiasi perdita, danno o responsabilità causata da attacco chimico o biologico
 - Qualsiasi perdita, danno o responsabilità derivante dal trasporto di prodotti gassosi o liquidi combustibili, eccetto per prodotti liquidi o gassosi necessari per alimentare il motore
 - Proprietà radioattive, velenose, esplosive o pericolose di qualsiasi equipaggiamento nucleare esplosivo
 - Qualsiasi perdita, danno o responsabilità derivante da atto deliberato commesso da persona assicurata sotto la polizza

Esclusioni specifiche R.C. Auto

- Danni a proprietà dell'assicurato
- Danni a beni in uso, custodia o possesso dell'assicurato
- Responsabilità per trasporto di sostanze radioattive e/o materie esplosive

Limitazioni Responsabilità Civile Incendio a Terzi (secondo rischio)

- Danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'assicurato (salvo locali in regolare locazione)
- Danni da inquinamento dell'acqua, aria e suolo
- Interruzione o sospensione di attività agricole, industriali, commerciali
- Danni causati in aree aeroportuali
- Danni da trasporto sostanze radioattive/materie esplosive

In questi casi la Società ha diritto a rivalersi sull'assicurato.

Soggetti esclusi dall'Assicurazione (Limitatamente alla RC Incendio):

La garanzia non copre danni subiti da:

- Proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario del veicolo
- Coniuge non separato, convivente, ascendenti, discendenti, parenti/affini entro 3° grado se conviventi
- Soci a responsabilità illimitata e persone in rapporti familiari con questi

GARANZIE ACCESSORIE ALLA RC (operanti se espressamente richieste)

Garanzia	Formula ÉCONOMIQUE	Formula BALANCED	Formula COMPLETE
Responsabilità Civile Incendio a Terzi (secondo rischio)	Copre i danni materiali involontariamente causati a beni di Terzi da incendio del veicolo in circolazione (in aggiunta alla RC Auto obbligatoria). Massimale: €100.000 per sinistro e anno (oltre RC Auto). Franchigia: nessuna.	✓ (inclusa)	✓ (inclusa)
Furto e Rapina	Copre i danni materiali e diretti da furto o rapina, anche tentati, e quelli avvenuti durante la circolazione non autorizzata successiva. Compresi danni meccanici rilevabili da collisione. Massimale: valore commerciale veicolo. Franchigia: 10% min. €500.	✓ (inclusa)	✓ (inclusa)

Garanzia	Formula ÉCONOMIQUE	Formula BALANCED	Formula COMPLETE
Incendio	Copre danni materiali e diretti da incendio, fulmine o esplosione del carburante del motore. Massimale: valore commerciale veicolo. Franchigia: 10% min. €500.	✓ (inclusa)	✓ (inclusa)
Danni Accidentali (Kasko) <i>(opzionale)</i>	Copre danni materiali e diretti da collisione con altro veicolo identificato, urto contro ostacoli, ribaltamento o uscita di strada. Massimale: valore commerciale veicolo. Franchigia a scelta: 10% min. €500 / €1.500 / €3.000.	✓ (opzionale)	✓ (opzionale)
Cristalli	X	Copre danni accidentali o involontari ai cristalli (parabrezza, lunotto, vetri laterali). Massimale a scelta: €650 / €750 / €1.000 per anno. Franchigia: €100.	✓ (inclusa)
Atti Vandalici ed Eventi Socio-politici	X	X	Copre danni da tumulti, scioperi, sommosse, terrorismo, sabotaggio o atti di danneggiamento volontario. Massimale: valore commerciale veicolo. Franchigia: 10% min. €500.
Eventi Naturali, Esplosioni, Caduta Oggetti, Aeromobili, Missili	X	X	Copre danni da uragani, tempeste, grandine, inondazioni, frane, mareggiate, trombe d'aria e caduta di oggetti (alberi, aeromobili, missili, tetti, insegne, ponti, ecc.). Massimale: valore commerciale veicolo. Franchigia: 10% min. €500.
Infortunati Conducente:	Copre gli infortuni del conducente durante la circolazione, operazioni di emergenza o salita/discesa dal veicolo, con indennizzo per morte o invalidità permanente (valutazione INAIL). Valida dai 18 anni, senza limite d'età, e cumulabile con altre Beneficiari: indicati in polizza o eredi legittimi		
Morte per infortunio:	€ 60.000,00	€ 80.000,00	€ 100.000,00
Invalidità permanente da infortunio	€ 60.000,00	€ 80.000,00	€ 100.000,00

LIMITI ED ESCLUSIONI

Esclusioni valide per tutte le garanzie

L'assicurazione non comprende i danni:

- Prodotti da eventi diversi dai Rischi Garantiti
- Causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere
- Causati da semplici bruciature o fenomeno elettrico non seguiti da incendio
- Cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo
- Causati da operazioni di carico e scarico
- Verificatisi durante lavori di manutenzione, riparazione o ripristino del veicolo
- Relativi a radiotelefoni e telefoni cellulari, anche se stabilmente fissati
- Relativi ad accessori non di serie, apparecchi audio-fono-visivi non di serie e optional la cui presenza non sia documentabile o non siano stabilmente fissati
- Determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato, coabitanti, dipendenti o persone incaricate

ECCEZIONE: L'esclusione per colpa grave non si applica per Kasko con collisione con veicolo identificato

- Spese legali di qualsiasi natura
- Amianto e qualunque materiale contenente amianto
- Funghi, muffe, micotossine, spore, lieviti
- Trasporto di sostanze radioattive e/o materie esplosive
- Deterioramento, logorio, ruggine, semplici rigature su cristalli
- Vizi occulti del veicolo e/o delle parti assicurate
- Danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere
- Eventi eccezionali quali guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, contaminazione radioattiva, danni da impianti nucleari, ogni responsabilità civile (salvo RC Incendio a Terzi)

Esclusioni specifiche per singole garanzie

Garanzia Eventi Atmosferici:

- Causati da acqua, grandine o neve che penetri attraverso finestrini, porte o tetto rimasti aperti

Garanzia Furto:

- Se il veicolo è lasciato incustodito con portiere non chiuse a chiave
- Se le chiavi sono lasciate inserite o a bordo del veicolo incustodito
- Se il veicolo è lasciato incustodito con vetri o tetto apribile aperti

Garanzia Atti Vandalici:

- Danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta

Garanzia Incendio:

- Danni da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti vandalici
- Danni determinati da atti dolosi di terzi

Garanzia Cristalli:

- Danni a gruppi ottici o specchietti retrovisori
- Danni al veicolo conseguenti ad operazioni di applicazione/rimozione cristalli
- Rigature, segnature, scheggiature, screpolature dei cristalli
- Danni esclusivamente estetici che non compromettono funzionalità e sicurezza
- Danni coperti da altra garanzia del contratto

Garanzia RC Incendio a Terzi:

- Proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario
- Coniuge non separato, convivente, ascendenti, discendenti, parenti/affini entro 3° grado se conviventi
- Soci a responsabilità illimitata e persone in rapporti familiari

In caso di danni da inquinamento, interruzione attività, uso in aeroporti, trasporto sostanze

pericolose: la Società ha diritto a rivalersi sull'assicurato.

Garanzia Infortuni del Conducente:

- Infortuni conseguenti a reati o azioni dolose compiute o tentate dall'Assicurato (sono invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'Assicurato stesso)
- Infortuni subiti da persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, allucinogeni, farmaci, sostanze psicotrope)
- Persone affette da sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sieropositività da H.I.V.
- Persone affette da morbo di Parkinson
- Persone affette da schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi
- Altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali
- Infortuni occorsi sotto l'influenza di sostanze psicoattive (alcolici, stupefacenti, farmaci, sostanze psicotrope)
- Infortuni occorsi durante la guida causati da crisi epilettiche dell'Assicurato
- Infortuni occorsi alla guida se l'Assicurato non è abilitato secondo le disposizioni vigenti (ad eccezione dei casi in cui l'Assicurato guidi con patente scaduta da meno di 180 giorni, purché in possesso dei requisiti per il rinnovo)
- Infortuni subiti da soggetti che, al momento del sinistro, risultassero alla guida del veicolo contro la volontà dell'Assicurato
- Infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari
- Infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio indennizzabile
- Conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati
- Accelerazioni di particelle atomiche (fissione/fusione nucleare, isotopi radioattivi, raggi X, ecc.)
- Campi elettromagnetici
- Conseguenze di guerre dichiarate e non
- Insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche
- Infortuni da terrorismo, sabotaggio, atti vandalici, attentati, aggressioni o atti di violenza con motivazione politica, sociale o sindacale
- Che risultino dalla partecipazione attiva e volontaria dell'Assicurato ad eventi socio-politici.

Limite Catastrofale

- In caso di evento unico che colpisca più mezzi del medesimo Assicurato (anche con diverse polizze)
- Esborso massimo complessivo: € 1.500.000

Limiti di valore veicolo

- Valore massimo assicurabile: € 300.000 per veicolo
- Veicoli esclusi: Superiori a € 300.000

Limiti territoriali

- Tutte le garanzie: Solo Italia
- Sottoscrizione: Solo veicoli immatricolati in Italia

Limiti di età conducente

- Età minima: 18 anni
- Patente: Valida e conforme ai requisiti legali per la categoria di veicolo

CONTATTI

WAKAM S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

www.wakam.com